

LXXXIV.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore Secondi — Giuramento dei Senatori N. Bianchi e Secondi. — Discussione del progetto di legge per la fusione delle Società di navigazione Rubattino e Florio — Discorsi dei Senatori Brioschi, Amari, Caccia, Perez, Serra, e dei Ministri dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo primo — Osservazioni sul secondo dei Senatori Brioschi, Astengo, Paternostro, Cavallini e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli 2 e 3 ed ultimo — Approvazione dei progetti di legge: 1. Per la proroga dei trattati e convenzioni di commercio e di navigazione con la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania e la Svizzera; 2. Diritto a pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali e assimilati che contrassero matrimonio senza il sovrano assenso e che godettero dell'indulto del 1871, sul testo dell'Ufficio Centrale — Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla Società delle strade ferrate meridionali, approvate colle leggi 24 agosto 1862 e 14 agosto 1865 — Considerazioni del Senatore Brioschi e del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dell'art. unico del progetto — Approvazione senza discussione dello schema di legge per collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica — Discussione del progetto di legge per modificazione degli stipendi degli impiegati del Genio Civile e delle miniere — Osservazioni del Senatore Brioschi e dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per provvedimenti contro l'invasione della fillossera — Raccomandazioni del Senatore Griffini e risposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli del progetto — votazione dei progetti di legge dianzi discussi e risultato della votazione — Discussione dello schema di legge per la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio — Discorsi dei Senatori Corte, Mezzacapo Carlo, Bruzzo, Bertolè-Viale, Relatore, e del Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 11¼.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Guerra, ed il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore prof. Secondi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione verificatrice dei titoli dei nuovi Senatori.

Il signor Relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori ha la parola per riferire.

Senatore CASATI, *Relatore*. Signori Senatori. Con regio decreto 12 giugno p. p., S. M. si degnò di nominare Senatore il signor professore Riccardo Secondi.

La vostra Commissione ha verificato che egli ha compiuta l'età richiesta e che paga già da tre anni più di lire 3000 d'imposta diretta allo Stato. Essa vi propone adunque la convalidazione della sua nomina.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del prof. Riccardo Secondi voglia sorgere.

(Approvato).

Giuramento dei Senatori N. Bianchi e Secondi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Senatore comm. Nicomede Bianchi, i cui titoli a Senatore furono già approvati in altra seduta del Senato, prego i signori Senatori Chiesi e Verga Carlo a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Nicomede comm. Bianchi, introdotto nell'aula, presta il giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Nicomede Bianchi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Magni e Bonelli di volere introdurre nell'Aula il Senatore Riccardo Secondi per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Riccardo Secondi, presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Riccardo Secondi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge N. 130.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Fusione delle Società di navigazione Rubattino e Florio ».

Prego il signor Senatore, Segretario, Casati a dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a concedere l'approvazione richiesta per l'articolo 7 della legge 15 giugno 1877, N. 3880 (serie 2^a) alla fusione delle Società rappresentate dai commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, allo scopo di costituire una Società anonima per azioni, avente sede principale in Roma, salve le debite approvazioni degli Statuti ed ogni altro adempimento di legge.

Art. 2.

L'approvazione della fusione sarà subordinata alla condizione che la nuova Società assuma, rispetto al Governo, tutti gli obblighi e tutte le responsabilità risultanti dalle convenzioni approvate con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle successive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, N. 4440 (serie 2^a) e 19 luglio 1880, N. 5537 (serie 2^a) restando inoltre integre la garanzia e la responsabilità personale verso lo Stato dei nominati Rubattino e Florio.

I predetti Rubattino e Florio, con deroga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice di Commercio saranno gli amministratori della nuova Società anonima per tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti convenzioni.

Venendo a cessare i predetti Rubattino e Florio dovranno a loro successori eleggersi cittadini italiani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto reale.

Art. 3.

L'atto di fusione delle due Società e di costituzione della nuova, come al precedente articolo 1, sarà soggetto al diritto fisso per registro di una lira.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il primo iscritto è l'onor. Senatore Brioschi, al quale do la parola.

Senatore BRIOSCHI. È quasi con ripugnanza che io mi accingo, onorevoli Colleghi, a combattere il presente progetto di legge.

Le Società, alle quali esso si riferisce, hanno

preso il nome da quello di due benemeriti cittadini, e mi sarebbe assai penoso se la parola in un modo qualunque potesse offendere la delicatezza loro e quella dei loro amici. E tanto più mi sarebbe penoso in questo caso in cui, al malvezzo, pur troppo già antico fra noi, di suscitare sospetti e diffidenze pressochè ogni qualvolta il Governo stipula contratti od accorda concessioni, si aggiunsero in questa occasione alcuni fatti che pur dovettero impensierire anche i più alieni da quei sospetti e da quelle diffidenze.

Per conto mio tengo a segno di progredita civiltà la pratica amministrativa di varie nazioni di Europa, i di cui Governi possono stipulare contratti, limitandone le discussioni nei rispettivi Parlamenti alle condizioni intrinseche di essi, indipendentemente dai nomi delle persone contraenti. Ed è partendo da questa mia convinzione, la quale mi permetterà di fare astrazione da ogni questione personale, che io entro senz'altro nell'esame del progetto sottoposto alle vostre deliberazioni.

Richiamerò dapprima con molta brevità alcuni antecedenti. La legge 15 giugno 1877 approvando la convenzione stipulata il 4 febbraio dello stesso anno fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i signori commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti, tanto a nome proprio che delle Compagnie da loro rappresentate, affidava a queste due Compagnie tutti i servizi marittimi postali, sia interni che internazionali, fatta eccezione per la linea da Venezia a Brindisi ed Alessandria di Egitto, che rimaneva esercitata dalla Peninsulare.

La intestazione della convenzione 4 febbraio è testualmente la seguente:

Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nel mare dell'Indo-China coi signori, ecc. ecc.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato, il commendatore Raffaele Rubattino, contraente, a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata, *R. Rubattino e C.*, ed il commendatore Ignazio Florio, tanto a nome proprio che della Compagnia da lui rappresentata, *Ignazio e Vincenzo Florio e C.*, hanno convenuto quanto segue, ecc. ecc.

In altre parole, lo Stato stipulava quella Convenzione per servizi marittimi con due Società definite dal nostro codice di commercio all'articolo 118 nel modo seguente:

« La Società in accomandita semplice si contrae tra uno o più soci responsabili tenuti in solido, ed una o più Soci semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti; essa è retta sotto un nome sociale, che deve essere necessariamente quello di uno o più soci responsabili tenuti in solido ».

Le due Società contraenti per l'atto del 4 febbraio 1877 erano quindi Società in accomandita semplice, nella prima delle quali il socio responsabile era il signor commendatore Raffaele Rubattino, nella seconda erano soci responsabili *in solido* i signori Ignazio e Vincenzo Florio.

Ora, all'art. 5 della citata convenzione, si stipulava d'accordo fra il Governo e i contraenti: « È fatta facoltà ai signori Rubattino e Florio di fondare le proprie Società in Società unica che eserciti tutti i servizi contemplati nella presente Convenzione, salvo anche per questa facoltà l'approvazione governativa ».

Si noti questa frase: *salvo anche per questa Società l'approvazione governativa.*

La legge del 15 giugno 1877 ha modificato questa dizione, ed ha invece prescritto che *l'atto di fusione fosse sottoposto all'esame del Parlamento.* Ed infatti l'art. 47 della legge dice: *Sarà sottoposta all'esame del Parlamento la fusione delle Società, ecc.*

Come sia avvenuta questa modificazione fra la convenzione stipulata dal potere esecutivo, e la convenzione approvata dal Parlamento, bisogna rintracciarlo negli atti parlamentari.

Io ho fatto un poco questa ricerca e potrei discorrere lungamente; ma per non tediare il Senato, non citerò che qualche parola di alcuni oratori che presero parte nella discussione sopra l'argomento.

Uno di questi diceva: « *Io ho notato qualche frase sparsa qua e là nella Relazione — che appunto riguardava questa questione — dimodochè si potrebbe quasi supporre che si tendesse a fondere in una sola Compagnia le due Società.* »

« So tuttavia che anche il compianto generale Bixio era assolutamente contrario a questa idea, e lo disse una volta chiaramente alla Ca-

merà, e, per dire il vero, vi sono poco favorevole anch'io ».

Un secondo Deputato, proponendo appunto che la fusione delle due Società fosse fatta per legge, aggiungeva: « D'altronde, una tale legge diventa necessaria, poichè delle convenzioni, che ora son due, bisognerà farne una sola. Così i quaderni d'onere ora sono separati, e fondendosi le Società, bisognerà pure fondere in uno i vari capitoli ».

Finalmente un terzo oratore osservava: « Vi è un'altra proposta dell'onorevole X, alla quale io mi unisco. Egli pregò l'onorevole Ministro ad accettare la sua aggiunta, secondo la quale la fusione delle Società non si potrebbe compiere per decreto reale, ma dovrebbe essere sottoposta alla sanzione del Parlamento. Io mi unisco a questa proposta dell'onorevole...., per quelle ragioni evidenti che la raccomandano e che si riferiscono così agli interessi dello Stato come a quelli della libera navigazione a vapore, della libera industria dei trasporti marittimi nel nostro paese.

L'incognita di questa convenzione, voi già sapete, o Signori, quale sia. Non vi è sicuro elemento, non vi è criterio sicuro per apprezzare la misura, l'entità delle sovvenzioni date ai concessionari. Chi le consente fa un atto di fiducia verso l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, nè più nè meno, e non può farsi altrimenti.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha fatto il meglio che ha potuto. Trattando coi concessionari discusse con loro ed ha resistito; ha ceduto; ha fatto insomma quanto si poteva, ed ottenne tutto ciò che era possibile ottenere.

Ecco ciò che, quanto ai criteri positivi, bisogna credere per approvare la convenzione.

Il Ministro dei Lavori Pubblici d'allora, che è oggi il Ministro Guardasigilli, e che mi dispiace di non vedere presente, ha trovato opportunissima questa riserva proposta da alcuni membri della Camera elettiva; e facendovi adesione ha, d'accordo colla Commissione, accettato che si mutasse l'articolo come era stato proposto dal Ministero in armonia colla convenzione, nell'altro che sottopone all'approvazione del Parlamento la fusione delle due Società.

Altri discorsi furono pronunciati sulle conseguenze della fusione; ed era naturale che in

quel momento dovesse presentarsi a tutti il dubbio che da essa potesse derivarne un monopolio, tanto più che le 4 o 5 Società che esistevano avanti si erano per ragioni diverse ridotte a due.

Io non intendo di discutere ora questo punto di vista. Perciò se il Governo non ci chiedesse che la esecuzione pura e semplice dell'art. 5 della Convenzione del 1877, non avrei difficoltà a concederla.

Il Senato deve desiderare certamente di conoscere intanto da chi venne la mossa perchè la fusione si compia, e quali ragioni furono portate avanti. L'iniziativa venne dagli interessati, cioè dalle due Società.

Nella Relazione che il Ministro ha presentata all'altro ramo del Parlamento, ho trovato un periodo che ha forma d'un estratto di lettera diretta dai signori Florio e Rubattino al Ministro nella quale chiedono che si dia attuazione all'art. 5 della Convenzione.

In quella Relazione si leggono cioè queste parole:

« Ma l'argomento capitale a sostegno della fusione delle due Società, ci è fornito dalla domanda che all'uopo ci è stata fatta dai loro gerenti.

« I signori Rubattino e Florio con istanza del 2 aprile 1881 rappresentando - ciò che d'altronde è ben noto - come al decadimento generale della marina mercantile italiana si contrapponga un risveglio nella navigazione delle altre nazioni, il quale minaccia grandemente l'avvenire dei nostri commerci.

« Essi rammentano che le Società francesi in particolar modo favorite e sussidiate dal Governo per effetto di recenti leggi vanno ampliando i loro servizi in guisa non solo da contrastarci le vie sulle quali l'Italia tenne il primato ma financo da muoverci seria concorrenza nei nostri mari.

« Preoccupati quindi i predetti armatori di un tale stato di cose, minaccioso di forte iattura e di gravi perdite, invocano dal Governo la facoltà di raccogliere le proprie forze per parare ai danni che loro sovrastano, in attesa dei provvedimenti d'ordine generale che la saggezza del Parlamento sarà per deliberare in seguito ai risultati dell'inchiesta sulla marina mercantile ».

Di qui il progetto di legge che ci sta davanti.

Se non che il progetto di legge muta sostanzialmente le condizioni della legge del 1877; mentre chiaramente era detto in quella legge che la fusione si faceva fra quelle due Società contemplate nella legge stessa; fra quelle due Società che avevano per gerenti l'una il signor Rubattino, l'altra il signor Florio, qui senza alcun mutamento nelle condizioni del contratto, come vedremo in seguito, si dice:

« Il Governo è autorizzato a concedere l'approvazione richiesta per l'articolo 7 della legge 15 giugno 1877, n. 3880 (Serie 2^a) alla fusione delle Società rappresentate dai commendatori Raffaele Rubattino e Ignazio Florio, allo scopo (non mai preveduto dalla legge del 1877) di costituire una Società anonima per azioni, avente sede principale in Roma, salve le debite approvazioni degli statuti ed ogni altro adempimento di legge ».

Prevedo facilmente le obbiezioni. Forse che una Società anonima per azioni può presentare pericoli, può essere dannosa agli interessi del paese?

Anzi sono persuasissimo che di una tale specie di Società fra breve sentirò fare i più grandi elogi e trovare che essa sarà la panacea probabilmente per tutti i mali della marina mercantile italiana. Ebbene, io sono così convinto del contrario che se io mi trovassi al posto del signor Ministro ed oggi mi si presentasse di nuovo il signor Florio ed il signor Rubattino, o altra persona stimabilissima della quale avessi tutta la fiducia e si dichiarasse disposto a fare un contratto col Governo per trasporti marittimi, mediante la creazione di una Società anonima per azioni, oggi, badino alla parola, oggi, nelle condizioni attuali d'Italia, io non lo farei.

Ma in ogni modo, il Ministro dei Lavori Pubblici e il suo Collega delle Finanze e quello di Agricoltura Industria e Commercio sanno perfettamente la grande differenza che vi è in ogni contratto secondo che esso sia stipulato con una Società anonima, o con una Società in accomandita.

Essi sanno che nei contratti stessi si tiene conto precisamente della condizione speciale della Società anonima, e che il contratto contiene molte altre cautele oltre quelle che il co-

dice di commercio comprende rispetto a questa specie di Società.

Se fosse presente il signor Presidente del Consiglio potrei rammentare varie disposizioni di contratti stipulati da lui nello stesso anno 1877 con Società anonime, ed egli stesso dovrebbe riconoscerne l'inutilità nel caso il contraente fosse una Società in accomandita.

Mi si obietterà ancora che l'articolo 2 del progetto che esaminiamo provvede appunto a qualche lacuna del contratto.

Infatti i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale sostenevano che per effetto di tale articolo restavano integre le garanzie e responsabilità personali verso lo Stato, dei nominati Rubattino e Florio.

Ma domando al Ministro di agricoltura e commercio: crede Ella che le parole scritte in quell'articolo abbiano valore legale di fronte al codice di commercio?

Il valore di quelle parole, a mio avviso, è nullo.

La garanzia dei signori Florio e Rubattino sarà, approvato questo progetto di legge, soltanto quella che risulta dalla lettera delle Convenzioni.

Ora, siccome all'articolo 7 dell'una e dell'altra Convenzione sono stabilite cauzioni per lo adempimento del contratto, queste e null'altro determinano le nuove garanzie.

E che nessun'altra responsabilità rimanga intatta io lo traggio ancora dal codice di commercio.

Qual è la differenza fra una Società in accomandita semplice, oppure in accomandita per azioni, e una Società anonima secondo il nostro codice di commercio relativamente a questo punto?

Già lessi or ora un articolo del Codice che definisce la Società in accomandita semplice. Ebbene, richiamerò all'attenzione del Senato due altri articoli del Codice, cioè gli articoli 129 e 138 appunto quelli i quali sarebbero abrogati coll'art. 2 del progetto e poi quali secondo il Ministero e la maggioranza dell'Ufficio Centrale la responsabilità personale dei signori Rubattino e Florio continuerebbe come pel passato.

L'art. 129 definisce la Società anonima così: « La Società anonima si forma mediante riunione di capitali; non esiste sotto nome o ragione sociale ».

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

L'abrogazione di questo articolo potrebbe dunque importare al più che la nuova Società la quale pel medesimo non potrebbe indicarsi con un nome proprio, avrebbe invece facoltà di continuare come pel passato alleando i due nomi dei signori Florio e Rubattino.

Più importante senza dubbio per lo scopo che volevasi raggiungere è l'abrogazione dell'art. 138 così concepito.

« Gli amministratori designati nello Statuto sociale o eletti nell'assemblea generale durano in ufficio due anni. Ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà dei membri del Consiglio di Amministrazione i quali sono sempre rieleggibili. Nel primo anno si procede al sorteggio della metà che devono essere surrogati ».

Ed è chiaro che l'abrogazione di quest'articolo era necessario volendo mantenersi nel Consiglio d'Amministrazione i signori Florio e Rubattino per tutto il tempo che durano in vigore le Convenzioni del 1877 cioè fin al 1891.

Ma forse che pel fatto di quella deroga e della più lunga prudenza nel Consiglio muta la responsabilità personale di quei due amministratori?

Forse che non esistono altri articoli del Codice di commercio che definiscono nettamente la responsabilità degli amministratori di una Società anonima, e contraddicono nel modo più reciso a quanto trovasi scritto in questo articolo 2?

Della responsabilità degli amministratori tratta l'art. 139, che chieggo il permesso di leggervi; esso dice:

« Gli amministratori sono personalmente responsabili verso i terzi e verso gli azionisti della verità del capitale sottoscritto, della verità dei versamenti fatti dagli azionisti, della reale esistenza dei dividendi pagati, della esattezza dei libri di commercio, e generalmente dell'esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per la esistenza della Società ».

In altre parole quei signori A e B dovranno possedere quel numero di azioni, due, tre, quattro cento, quanto lo statuto sociale prescriverà pei componenti il Consiglio, e quelle azioni rimarranno vincolate pei dieci e più anni che essi dovranno rimanere nel Consiglio e nulla più.

Ora, perchè non ha creduto il Ministero di abrogare anche l'art. 139, mentre ha abrogato

gli articoli 129 e 138? La risposta è evidente: se avesse abrogato anche l'art. 139, avrebbe distrutto l'essenza della Società anonima. Invece ha detto, limitando la deroga alle prescrizioni del Codice di commercio alla nomina di due soli amministratori in una Società anonima, che ne avrà altri 10, 12, nominati dagli azionisti, il concetto di Società anonima non è in alcun modo pregiudicato, e non viene ad intralciarsi la costituzione della Società.

Ma v'ha di più. Questo fatto di una Società anonima che dalla sua fondazione conta uno o più amministratori, la nomina dei quali trascende i limiti fissati dal Codice di commercio, è un fatto che presentasi sovente, specialmente nelle Società industriali nelle quali una invenzione, una privativa, possono renderlo necessario; ma nessuno certamente dedurrà da esso le conseguenze che si vorrebbero inferirne nel caso presente.

Ora, come ebbi già a dire nelle condizioni attuali dell'Italia, e tenendo conto di fatti recenti di ordine politico, non credo che questo momento sia opportuno per assicurare ad una Società anonima servizi così importanti e delicati, quali i trasporti marittimi.

Queste considerazioni a me bastano per dare voto contrario alla legge; ma non devo tacere un ultimo argomento che pure avrebbe dovuto scongiurare la presentazione di questo progetto.

Sono pochi mesi, che dal Senato fu votata una legge per un'inchiesta sulla marina mercantile. Furono nominati cinque Senatori a far parte di quella Commissione, cinque membri della Camera elettiva, e cinque furono nominati dal potere esecutivo.

Questa Commissione ha già dato incominciamento ai suoi lavori, vale a dire ai lavori, direi, interni per ora; ha già distribuito il questionario, che spero i Colleghi avranno ricevuto; esso è stato diramato in tutte le parti d'Italia, con altre istruzioni; e fra pochi giorni la Commissione incomincerà un giro nei più importanti centri marittimi, per conoscere più da vicino le opinioni delle persone che per la loro esperienza possono dare informazioni sulle cause della decadenza, e sui mezzi di ristorare la nostra marina mercantile.

Ora io domando, se coi tanti lavori che dobbiamo esaurire ci sia proprio una così gran fretta, una così grande urgenza perchè l'odierna gra-

vissima questione si risolveva tre o quattro mesi prima che la Commissione abbia fatto la presentazione.

Giacchè, onorevole Presidente del Consiglio, è inutile dissimularlo, la gravità della questione non sta solo nella trasformazione delle due Società, ma altresì in questo: se le convenzioni del 1877 abbiano fatto buona prova, se esse potranno sì o no durare.

E se questo dubbio dovesse divenire certezza dopo i lavori della Commissione d'inchiesta, la fusione accordata oggi, e la trasformazione della Società, non sarebbero un errore?

I miei colleghi dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Relatore hanno fatto balenare nelle Relazioni delle speranze che, pur troppo, io non divido.

Si dice: l'elasticità delle Società anonime farà sì che, non solo le convenzioni marittime stipulate collo Stato avranno esatta esecuzione e migliore; ma per essa si aumenterà il numero dei viaggi marittimi, e quindi s'allargherà la sfera dei nostri commerci.

Credo sia questa una illusione, ma al Ministro competente di Agricoltura, Industria e Commercio spetta rispondere al Senato sopra una domanda che formulerò così:

Crede il signor Ministro che oggi si possa in Italia costituire una Società per azioni della quale la base pel capitale sociale oltrepassi il valore del naviglio esistente e quello delle sovvenzioni governative?

E se la base è in questi, limiti quale vantaggio avremo ottenuto? Nulla, giacchè se avete quattro da una parte e tre dall'altra formerete al più sette, ma non dieci o dodici come sperano il Ministro e la maggioranza dell'Ufficio Centrale. Eppure sopra questo lato della questione le illusioni avrebbero dovuto essere meno facili dopo la esperienza dell'ultimo decennio fra noi e più ancora dopo quella di altre nazioni d'Europa. Chi non conosce l'abuso fatto ed i non buoni risultati di queste trasformazioni di Società in accomandita in Società anonime in quest'ultimo decennio?

Ma è oramai tempo di riassumermi brevemente. Tre pericoli pel mio paese io scorgo nell'approvazione di questo progetto di legge.

Primo pericolo: il Governo rimarrà quasi completamente disarmato, mentre oggi ha di fronte a sé due Società in accomandita. L'unica

arma che rimane al Governo è quella definita dall'articolo 7 delle convenzioni; ma certamente il Governo stesso non la troverebbe sufficiente se oggi dovesse stipulare un nuovo contratto, trovando dinanzi a sé una Società anonima.

Secondo pericolo: La emissione delle azioni, od il capitale sociale, non potrà oltrepassare il valore del naviglio attuale e delle sovvenzioni governative, quindi la trasformazione assai probabilmente diminuirà le forze sulle quali il paese può contare piuttosto che aumentarle.

Terzo pericolo: (lo esporrò sommariamente, ma è un pericolo di cui bisogna tener conto), queste azioni potrebbero un giorno trovarsi collocate fuori dello Stato, ed il fatto di una Società unica sovvenzionata potrebbe esserne un movente. Così l'Italia dopo i sacrifici fatti dal 1862 in poi per creare una marina mercantile, potrebbe dover constatare un giorno che essi furono tutti perduti per un atto di cattiva amministrazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI. Signori Senatori. Il ragionamento dell'onorevole Senatore Brioschi mi pare piuttosto specioso che fondato sopra una base salda. Per mostrarvi quale fu il modo nel quale si formò il mio convincimento favorevole a questo progetto io non ho bisogno di spendere molte parole.

Io farò appello alle vostre ricordanze. Chi è di noi che da 20 anni a questa parte non sia stato compreso di piacere e di un certo sentimento di orgoglio, nel vedere la nostra bandiera portata sino all'estremo Oriente da un lato, e dall'altro sino alle coste dell'America, dalle due Compagnie che ora si vogliono riunire?

Eppoi chi è che ignora le formidabili conseguenze che subiscono queste due Compagnie, non solo nei mari lontani, ma perfino nel nostro Mediterraneo?

È certo che queste Compagnie, così separate e messe necessariamente in una specie di antagonismo tra loro, potranno un giorno soccombere se non riuniscono i loro mezzi, i loro capitali, i loro legni, onde sostenere la concorrenza, la quale, lo ripeto, in breve tempo finirebbe per schiacciare e l'una e l'altra.

In previdenza appunto di questo caso, che

si vedea da tutti, si stabilì nel 1877 che le due Società si potessero riunire insieme.

Or ora il Senatore Brioschi ci ha voluto dimostrare che questa riunione, che rinvigorisce le due Compagnie e ne fa un corpo potente, invece di vantaggio ci porta un serio pericolo.

Egli vi ha detto che per effetto della proposta legge, spariscono le due Compagnie sulle quali voi facevate assegnamento, e ne nasce un'altra, la quale vi porta pericoli, la quale può essere infedele, la quale può mancare da un momento all'altro.

Io confesso che questa opposizione al primo aspetto mi costernò; ma poi riflettendo che in questo caso, come in tanti altri, la troppa sottigliezza non arriva a scoprire la verità, e la troppa scaltrezza, come dicono i Toscani, la troppa furberia certe volte porta all'effetto contrario e fa che i semplici si avvicinino molto più alla verità e alla saviezza, io mi sono formato la convinzione che l'argomento dell'onorevole Brioschi non ha buon fondamento.

Io ho bisogno di dimostrare altrimenti che l'unione delle due Società comporrà un corpo più possente e vigoroso. Nè si dica che questo potrebbe impedire i progredimenti della nostra marina mercantile a vapore. Potranno mai sorgere altri armatori spicciolati, altre piccole Società da tentare la prova, quando le due già esistenti corrono pericolo se tireranno innanzi separate come sono state fin qui?...

Senatore SERRA. Domando la parola.

Senatore AVARI, *Relatore*... Dunque la saviezza più semplice ci consiglia ad usare il bene che noi abbiamo, e non lasciarlo sfuggire per aspettare un bene maggiore in avvenire.

Dunque mi pare dimostrato che queste due Compagnie, sotto pena di rovinarsi e di trarre nella loro rovina degli interessi vitali del paese, si devono fondere.

Ora, io credo che l'unione delle due Compagnie è tal fatto che inevitabilmente porta la trasformazione della natura loro. Le due Compagnie non potevano restare come erano in accomandita. Era necessario che si trasformassero in una Compagnia anonima.

E i pericoli che vengono dalla Compagnia anonima, i quali il Senatore Brioschi ha così largamente sviluppato, sono appunto quelli ai quali ovvia l'art. 2 del progetto di legge.

L'onor. Senatore Brioschi ha detto: Voi non potete sapere quale amministratore risulterà dalla riunione degli azionisti. Ebbene, l'art. 2 del progetto di legge vi dice: « Restando integre la garanzia e la responsabilità personale verso lo Stato dei nominati Rubattino e Florio ».

Il Governo deve approvare lo statuto della nuova Compagnia, e nello statuto potrà ovviare a tutti quegli inconvenienti che si potessero presentare.

Io credo che non sarebbe da savio, per un sospetto di contingenze future, il rinunciare al vantaggio presente e di modificare in un modo qualunque il progetto di legge, o di aggiungervi qualche altra cautela che si potrebbe escogitare, ma convenga approvarlo subito, quale è, poichè veramente il pericolo starebbe nel ritardo.

Se noi lasciamo scorrere dei mesi, e forse degli anni, prima di risolvere la questione nel modo che al Senatore Brioschi sembrasse più opportuno, noi potremmo veder perire le due Società che attualmente servono così bene al paese e che possono sostenere la guerra che continuamente si fa tra gli uomini nel commercio.

La natura dell'uomo tende sempre alla guerra. Quando non si scende in campo colle armi si combatte negli interessi; e noi siamo precisamente in questo caso di dover sostenere una guerra d'interessi.

Ora le guerre non le sostengono altro che i forti e io credo che dobbiamo dare alle due Società quella forza che manca loro attualmente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Signori Senatori, mi è d'uopo implorare tutta la vostra attenzione per ridurre la discussione di questo progetto di legge nei suoi veri cancelli, avvegnachè a me pare che l'egregio collega Brioschi l'ha tolta dal campo chiuso in cui si trovava, e gli è tornato vantaggioso di portarla in un campo esteso, e molto differente dall'attuale. Egli si è fatto a discorrere di tutte le opinioni che sono state tanto dibattute, circa la questione cioè, se le grandi compagnie debbono avere la preferenza sulle piccole compagnie, e viceversa.

Siffatta discussione così elargata io la chiamo

accademica, giacchè noi non abbiamo niente sul proposito da deliberare.

Noi non dobbiamo mutare le convenzioni del 1877 neppure per una sola parola; noi non dobbiamo allungarne la durata, noi siamo solamente chiamati a risolvere la quistione, se le due Società, giusta la convenzione a voi sottomessa è mestieri si autorizzino di fondersi o no; facciamo quindi astrazione di tutti i pericoli, di tutti i danni, testè sciorinati dal preopinante.

Noi siamo occupati, giova ripeterlo, della disamina se va approvata da legge la convenzione della fusione delle due Società.

Il Governo ed il Parlamento stimarono nel 1877 proficue agli interessi del paese le due convenzioni per i servizi marittimi postali, e commerciali.

È duopo aspettare pazientemente il dicembre 1891 per vederne la fine.

Si accumulino pure quanti dubbi si vuole, quanti sofismi che un prestante ingegno sa maneggiare, non si arriverà mai a distruggere gli effetti giuridici di due convenzioni che debbono durare fino alla data, in esse contemplata.

Ma l'onorevole Collega dopo essersi piaciuto di fare escursioni in un campo astratto, e coronando di rose le due vittime, ha davvero commesso degli errori, quando è entrato nel campo vero della quistione.

Egli prese le mosse dalle convenzioni del 1877.

Nel leggere le qualità, ed i nomi degli intestatari, parmi che non sia stato esatto. Leggiamoli, e su di esse fermiamo la nostra attenzione:

« Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze a nome dello Stato, il commendatore Raffaele Rubattino contraente, a nome proprio e della compagnia da lui rappresentata Raffaele Rubattino e Compagnia... »

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore CACCIA... Il commendatore Ignazio Florio tanto a nome proprio, che della compagnia Ignazio e Vincenzo Florio, e Compagnia...

Senatore BRIOSCHI. L'ho detto.

Senatore CACCIA. Non l'ho inteso. Or bene, richiamo con calda preghiera la speciale attenzione del Senato su queste due qualità che dai contraenti Rubattino e Florio sono state assunte così spiccatamente nelle suddette conven-

zioni, cioè quella con il nome proprio, e quella di rappresentanti delle singole compagnie.

Questo stabilito, e da voi signori Senatori compreso nel suo valore giuridico, vengo al grande argomento dell'onorevole Collega.

Voi distruggete, egli disse, una Società in accomandita, e la surrogate con una Società anonima.

Ecco il gran pericolo, ecco gli evidenti danni di questa Convenzione, avvegnachè, egli dice, distruggete la responsabilità personale dalla legge attribuita al socio che amministri una Società in accomandita.

Dapprima prego l'on. Brioschi di rimanere ossequente, sottomesso ai patti, inseriti nelle convenzioni, che han per sè stesse forza di legge.

In punto di diritto io gli ricordo che la Società in accomandita per azioni ha quasi tutto il tipo di uniformità con le Società anonime. Oltre la sezione de' principî generali, una sezione intiera del Codice di commercio è comune per le sue disposizioni ed alle Società in accomandita per azioni ed alle Società anonime. Vi è una sola differenza che bisogna essere esatti nel circoscriverla nei suoi termini legali.

Nelle Società in accomandita vi sono dei Soci responsabili in solido, vi sono dei Soci accomandanti, i quali per nulla partecipano alla solidarietà, cui gli altri sottostanno.

La legge si è data premura con due espresse disposizioni, una delle quali nel capitolo primo della Società in accomandita, e l'altra nella sezione delle disposizioni comuni, di proclamare che i soci accomandanti non hanno altra responsabilità per le perdite che sino al capitale che dovevano versare.

Dunque nelle Società in accomandita vi sono due sorta di responsabilità; responsabilità limitata al montare dell'azione per i soci in accomandita; responsabilità solidale per i soci amministratori della Società in accomandita. Ebbene, o Signori, che cosa è avvenuto oggi con questo progetto di legge? Con esso senza dubbio si è permessa e si è riconosciuta la stipulazione di una Società anonima per azioni tra il signor Florio ed il signor Rubattino. Ma poichè per le prische e separate stipulazioni, il signor Florio ed il signor Rubattino avevano impegnato il loro nome proprio nella gestione di quelle Società in accomandita, adesso si è avuta la sollecitudine di non derogare alla sostanza di

queste stipulazioni; e sebbene la Società fosse stata in tutte le altre parti informata alle clausole della Società anonima, però fu tenuta inalterata quella che veniva fuori dalle Società in accomandita, per i soci amministratori.

Per dirla in modo chiarissimo, questa responsabilità solidale e personale formante il tipo caratteristico differenziale tra le Società in accomandita e le Società anonime, è mantenuta ferma. Eccovi le parole di questo progetto di legge sul proposito, « restando inoltre integre la garanzia e la responsabilità personale verso lo Stato de' nominati Rubattino e Florio ». Nè questo è tutto. Il Governo inoltre ebbe la sollecitudine di immobilizzare durante il tempo fissato nel contratto, cioè fino a dicembre 1891, l'Amministrazione della novella Società anonima in persona dei signori Florio e Rubattino, e ciò si è sancito per fermare il godimento a pro dello Stato dei vantaggi della prisca maniera di esistere delle Società, e quelli della nuova, avvegnachè ciò non potea per ostacolo di legge pattuirsi in fatto di Società in accomandita, od anonime.

Ma se la gestione della neosocietà unica ed unita è necessariamente negli effetti della responsabilità garantita da ambidue e solidariamente e nel nome proprio, voi, Signori Senatori, sarete convinti che in ordine a questa trasfigurazione delle Società d'accomandita in anonime è stato un meno felice e meno esatto sforzo oratorio il dirla dannosa allo Stato; respingendo l'evidente verità che esistono, cioè che saranno sempre valide le stesse responsabilità verso lo Stato.

Seguitemi, signori Senatori, in altre osservazioni circa il perchè si è proposto di derogare alle due sanzioni degli articoli 129 e 138 del Codice di Commercio. Potea venir fuori qualche difficoltà pratica, poteva trovarsi un antagonismo tra il conservare integre le responsabilità e la garanzia personale dei signori Florio e Rubattino, quando nella Società anonima, non avrebbero potuto avere perenne la qualità o l'attribuzione di amministratori per tutta la durata della Società.

Ma una volta che di quegli articoli vi si propone l'abrogazione, e che l'Amministrazione sta e starà nelle due persone che già l'avevano nel nome proprio, nessun'alterazione si è fatta, nessuna innovazione si è avverata. Invece è

adesso, per le clausole pattizie e di legge, rimasto lo Stato là dove era da principio colla stipulazione diretta.

Ma poi, Signori, io vi prego di seguirmi in un'osservazione che sarà meno esatta, ma la debbo dire come tutta mia. È vero che la Società intorno alla quale noi ora discutiamo, sia una Società come tutte quelle che vediamo organizzate dal Codice di commercio?

Io vorrei sintetizzarla questa mia idea. È forse vero che noi siamo alla presenza di una Società libera?

Perchè così da me si chiamerebbero tutte le Società, per esempio, le fondiarie, le mobiliari, quelle di costruzione, e tante altre, le quali hanno un campo di affari svariati, e vasti. I Consigli di amministrazione di quelle Società scelgono questo piuttosto che un altro affare e naturalmente si rivolgono a quello che offre loro migliori prospettive, un tornaconto più assicurato.

Ma sarebbe di siffatta indole la Società anonima Florio-Rubattino? No, Signori; questa è una Società di trasporti, è una Società che ha niente affatto da intraprendere di sua voglia; essa è esercente di taluni servizi dello Stato, e per nulla può assumere, può versare in altre industrie le forze sociali.

Lo Stato per taluni servizi ha bisogno di ritenerne il monopolio, e di organizzarlo e dirigerlo. Questa è la dottrina, che da tempo regge fra noi, ma che a dire del Senatore Brioschi vedremo modificare.

Fra questi servizi che lo Stato ha creduto di tenere per sè, sono eseguiti sulla terra le poste e di telegrafi, sul mare le stesse poste, e la navigazione di commercio.

Il Governo adunque, padrone di questi servizi, gli affida ad un esecutore. La Società Rubattino e Florio non ha da innovare nulla; il Governo le detterà la legge. Partirete tante volte al mese dal punto *b*, ed arriverete al punto *c*; farete il giro delle isole tante volte il mese; riscuoterete a base della tariffa *b* i noli ed altro, riscuoterete il premio *c* per le leghe marine percorse.

La Società Florio e Rubattino è Società asuntrice di una navigazione a vapore, della quale lo Stato è venuto a dettar norme, o a circondarla di patti e di condizioni efficaci e provvide.

Ora, o Signori, in che l'inadempimento potrebbe riuscire a conseguenze dannose?

È proprio un'esagerazione quella di mettervi pensiero.

Il servizio delle Società è il servizio del conduttore e del vetturale; niente più di ciò: è alzato a una potenza *n*, perchè il servizio di mare si fa su legni a vapore, e le Società come esercenti di un servizio pubblico, sono fregiate di distinzioni, e di preferenze. Avviene l'inadempimento — e tosto il Governo ottiene dal Magistrato i provvedimenti provvisori e quindi arrestando le sovvenzioni, fa da altri, con i legni delle Società esercitare i servizi marittimi postali.

Ora, o Signori, che vale percorrere con tutta la potenza di una mente informata da dubbi e da sospetti, la possibile serie di contravvenzioni, di danni, di frodi che sono state o possono venir fatte dalle Società anonime?

Cosa vi è da temere quando due contratti di questa speciale, e direi eccezionale indole che voi approvaste con la legge 15 giugno 1877, trovano la perfetta loro ripetizione nell'unico contratto che ora è assoggettato alla vostra approvazione?

La importante stipulazione delle obbligazioni personali si ebbe premura di mantenerla integra e continuativa, e tutti del pari furono mantenuti gli obblighi dei quaderni di oneri, del servizio unico delle agenzie, della compilazione di itinerari, di orari e di tariffe in comune.

Dunque, queste Società, che erano perfettamente simili come due gocce di acqua, perchè eccitano tanto allarme, perchè fanno impugnar la lancia a strenui campioni della opposizione teorica ed allarmista, quando si unificano $1 + 1 = 2$?

Si persuada il mio egregio avversario, nulla di nulla è innovato; i premi, le tariffe, i quaderni d'onere, i viaggi hanno la durata, la spesa fissata dai due contratti. Gli individui che amministrarono sono gli stessi e fisicamente, e giuridicamente, quanto a responsabilità personale.

Dunque smettiamo ogni discussione, e con buona fede proclamiamo che non meriti proprio la spesa di fare una larga discussione su questo progetto di legge; bandiamo discutere persone, o seminare dubbi ad ogni piè sospinto sull'esito di questa unificatrice convenzione.

Io credo, o Signori, che se questo progetto di legge non si volesse prendere da un lato per non farlo attecchire, se lo spirito di critica non si dirizzasse al punto di rovesciarlo da cima a fondo, io credo che la pratica ne andrebbe diversamente. Basterebbe colla mano sulla coscienza confessare che noi non facciamo niente altro con questa discussione che svolgere una disamina dello stato attuale, infrangibile, irremovibile, e riconoscendo che siamo sotto l'impero di una legge che impone duri sino al dicembre 1891 abbiamo a sufficienza garantito lo Stato dalla mutazione di due società in accomandita per azioni in unica società anonima.

Se questo stato giuridico noi lo mettessimo da canto e ci piacesse prolungare questa discussione, noi ci muteremmo in una gran *de* Accademia in cui tra le Società grandi e le Società piccole si esaminerebbe la preferenza da darsi obbliando che per tale gusto, di discussioni accademiche dobbiamo fino al 1891 affrontare la pregiudiziale la quale costituisce la legge del 1877 e che ha imposto sino a dicembre 1891 l'adozione delle Società grandi e potenti assicurate dalla sovvenzione governativa.

Mi sia ormai acquisito il diritto di proclamare che la fusione delle Società di navigazione Rubattino e Florio non porta affatto alterazione ai diritti dello Stato, al bilancio, ai servizi marittimi, al servizio delle Poste, e che, al pari di ciò che era stipulato, dovrà durare sino al dicembre 1891.

Non m'ingannai, o Signori, nello affermare che il progetto di legge il più semplice, il più utile, il più scevro di dubbi che a voi si possa presentare, è questo su cui ho ragionato.

Non parmi più possibile spargere dubbi sul mantenimento legale della responsabilità personale dei signori Florio e Rubattino.

Non si può tentare di negare che per lo art. 2 di questo progetto si tien fermo la pattuita responsabilità personale dei signori Florio e Rubattino. E siccome per l'art. 1123 del Codice civile i contratti hanno forza di legge, nulla cale che sia cessata la responsabilità personale creata dalla legge per gli amministratori della Società in accomandita, ora che sussiste la legge pattizia, ossia la obbligazione personale per contratto assunta dai signori Florio e Rubattino.

La loro inamovibilità li rende sempre più attaccati.

Che cosa si vuole di più per dire che questa è una legge che merita il vostro suffragio?

Io, o Signori, termino di parlare, riservandomi però di riprendere la parola ove sorgessero altre discussioni in proposito.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PEREZ. Abbandono l'idea di un ampio esame della legge che è sottoposta alle nostre deliberazioni. La sua evidente utilità mi dispensa dall'intrattenervi e dal farvi perdere un tempo per noi così prezioso. Ma non posso lasciar passare inosservate tre osservazioni dell'onorevole Brioschi. La prima di natura dilatoria. Egli diceva poc'anzi come, nella pendenza d'una inchiesta sulle condizioni della marina mercantile, fosse conveniente attenderne i risultati; e proponeva quindi il differimento.

Ora, io domando: quali, fra i patti e le condizioni sancite nella presente legge, può avere relazione coi quesiti che sorgeranno in seno alla Commissione d'inchiesta?

Non potrebbe esservene a parer mio che uno solo: la questione cioè se convenga o no perdurare nel sistema delle sovvenzioni.

Non saprei accennare altri esempi, nè pare che l'onorevole Brioschi ne abbia accennati altri; ma forse che noi concediamo colla presente legge nuove sovvenzioni; prolunghiamo forse il periodo già stabilito alle presenti sovvenzioni?

Nulla di ciò nella legge. Essa le lascia quali sono per la legge del 15 giugno 1877.

Quindi non parmi che possa derivare utilità veruna dall'aspettare i risultati dell'inchiesta della Commissione; all'incontro, la urgenza istessa con cui le due Società attuali domandano la loro fusione e la trasformazione, e i fatti troppo evidenti della concorrenza straniera sussidiata eccezionalmente e largamente da Governi esteri dimostrano la necessità di pronti provvedimenti.

Altra osservazione di fatto faceva l'onorevole Senatore Brioschi. Egli diceva che tramutando la natura delle due Società in una anonima, essa si troverebbe retta da un capitolato redatto quando si aveva a che fare con Società in accomandita.

Ben diverso è il modo, egli diceva, che si sarebbe usato nello stipulare con una Società anonima da quello che si usò verso le due Società in accomandita.

Mi permetta l'on. Brioschi di dire che i contratti esistenti non sono che la copia di un contratto già fatto con una Società anonima, la *Trinacria*; quindi tutte quelle cautele che egli avrebbe desiderato si escogitassero trattandosi di Società anonime, furono già escogitate e trasfuse nei contratti esistenti ed approvati per la legge del 15 giugno 1877.

Altra obbiezione e' trovava nella supposta rinunzia a tutte quelle garanzie che attualmente si hanno. Egli diceva: Non farete che peggiorare; laddove ora avete la responsabilità personale de' due capi delle Società in accomandita, permettendo la creazione di una Società anonima perderete questa responsabilità.

Ma, Signori, se la evidenza dell'articolo non vale, io non saprei davvero quale argomento addurre. Quando a' signori Florio e Rubattino, oltre le responsabilità che sorgono dalla loro qualità di amministratori della nuova Società, è dichiarato apertamente che incombe e perdura l'attuale loro responsabilità; che saranno, di fronte al Governo, personalmente obbligati come lo sono stati finora, mi pare che non si possa dubitare di questa responsabilità.

Nè vale il dire che, perchè si avrà a che fare con una Società anonima, la loro responsabilità sparisce, perchè contraria alle disposizioni del Codice di commercio. È egli forse proibito ad un privato qualunque di farsi garante e solidale di una Società per azioni? Non si potranno da lui garentire gli impegni che prende una Società?

Ad altro inconveniente accennava l'on. Brioschi: al pericolo cioè che, tramutata la Società in anonima, le azioni possano passare allo straniero, e forse in mano di chi abbia interesse ad attraversare l'impresa che noi cerchiamo di favorire.

Ma io prego di notare che le Società attuali hanno azioni vendibili; quale sarà dunque, sotto questo riguardo, la differenza? Se vogliasi ammettere - io non lo ammetto - che altri intenda impossessarsi delle azioni per l'accennato fine recondito, ma chi nello stato attuale può impedire che esso le acquisti dalle presenti Società quali sono costituite?

Chi potrà impedire che anche oggi, come quando si tratterà d'una Società anonima, vadano in mano dello straniero?

Qual differenza da questo lato ci sia non so vedere davvero. Porre poi in questione che azionisti i quali impegnano i loro capitali in una impresa possano volere il danno di quest'impresa è supporre cosa contraria all'umana natura.

Ogni azionista, ed è questo il vantaggio delle grandi Società anonime, prende interesse all'impresa ed al paese dove si esercita, perchè spinto a ciò dall'interesse dei propri capitali..

Ho toccato brevemente la parte che risponde, secondo me, alle obiezioni sollevate; ma mi permetta il Senato che accenni rapidamente ciò che veramente è utile nel progetto.

Sin dal primo costituirsi del Regno d'Italia, quella grande mente che tutti onoriamo, il Conte di Cavour, malgrado i suoi principî di libera concorrenza, malgrado i suoi principî liberalissimi in materia economica, tentò costituire di tutte le piccole Società allora esistenti una grande Società di navigazione.

È un fatto, (e l'onorevole mio amico Barbarava, se fosse presente, potrebbe confortarlo della sua autorevole parola), che il Conte di Cavour prometteva alle dette Società la sovvenzione di lire 25 per lega marittima qualora si unissero; quando non vollero o non poterono riunirsi non diede che lire 21 per lega marittima.

Ecco una differenza notevole e che rivela il valore che quel grand'uomo poneva nel costituire una possente Società di navigazione in Italia; ed allora, o Signori, non si avevano le condizioni che oggi si hanno.

Allora non si aveva che il *Lloyd* austriaco e le *Messageries*. Non si avevano quegli speciali e straordinari premi e favori oggi decretati da talune potenze; premi e favori che già hanno prodotto l'effetto di larghe commissioni ai cantieri di costruzione navale e che presto produrranno un notevole aumento della bandiera straniera nei mari che le nostre navi percorrono.

Non ancora era avvenuto il fatto doloroso e innegabile di quella concorrenza straniera che da più tempo, ed ora più che mai, minaccia di rovina il nostro naviglio. Non è questa, o Signori, un'apprensione, un timore, ma è realtà dolorosa; la marina straniera fa il servizio di

cabotaggio, e lo fa a condizioni tali, cui non possono contrastare le Società attualmente esistenti.

Ecco il movente, ecco lo sprone per cui queste Società cercano di unirsi, di allargare i loro capitali, di poter lottare utilmente.

E noi dunque contrasteremo a questa tendenza? Noi che dovremmo decretare larghi mezzi, e premi per suscitarla, dove essa non venisse spontaneamente ad offrirsi, vorremo respingerla? Io non lo credo, ed è per questo che parmi assai l'aver fatto queste brevi osservazioni.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Serra ha la parola.

Senatore SERRA. Io domandai la parola per dichiarare che darò voto favorevole a questo progetto di legge. A cominciare dall'esposizione dei motivi colla quale il Governo ne ha accompagnato la presentazione all'altro ramo del Parlamento, ho tenuto dietro a tutto ciò che in favore o contro si è scritto e detto prima e durante quella discussione. In modo speciale ho tenuto conto della commendevolissima Relazione dell'Ufficio Centrale dell'altra Camera, ed ho ponderato attentamente i diversi discorsi in senso contrario o favorevoli che furono pronunciati. Dal confronto degli uni e degli altri ho tratto il profondo convincimento che questo progetto di legge, giusto nel suo principio generale, in quello cioè che riconosce alla Società Rubattino e Florio il diritto di fondersi sempre quando loro convenga, è, sotto altri rispetti, non solo opportuno, non solo utile, ma assolutamente necessario per il maggiore sviluppo della nostra marina mercantile e perchè possa la nostra bandiera sopportare la concorrenza che le fanno le bandiere estere.

Io comprendo che in un provvedimento d'interesse generale qualche interesse privato ne rimanga più o meno offeso, e il Senato sa meglio di me che non vi è provvedimento di generale interesse che non possa offendere qualche ragione privata.

Nella presente discussione l'onorevole Collega Senatore Brioschi ha riprodotto le osservazioni che in contrario si fecero in un altro recinto, e, mi si permetta di dirlo, ne ha anche rincarata la dose. Nessuno più di me stima il simpatico Senatore Brioschi, ne apprezza l'acutezza dell'ingegno, la logica stringente, la pa-

rola piana ed incisiva; ma egli non si offenda se io gli dico che i suoi ragionamenti non hanno punto nè poco scosso il mio primitivo convincimento.

Io non voglio abusare nè del tempo, nè della pazienza del Senato col ribattere una ad una le osservazioni dell'onorevole Senatore Brioschi.

In questo mi hanno preceduto gli onorevoli signori Senatori Amari, Caccia e Perez. Io non farei altro che ripetere meno bene ciò che essi hanno ottimamente detto.

Solo mi permetterò di osservare, ed il Senato non riconoscerà affatto estranea una mia osservazione. L'avversione che alcuni manifestano contro questa Compagnia di navigazione unica e potente, che si intende di creare, sa per me alquanto della guerra che da parecchi anni, perseverante, aspra, accanita si fa a quel nostro potente Istituto di credito che è la Banca Nazionale Italiana.

In nome della libertà, si dice, non date a questa Compagnia la facoltà del monopolio con pregiudizio delle altre che sono già nate o possono nascere, come in nome della libertà s'invocava la pluralità delle Banche, sostenendosi che la Banca Nazionale è quasi un vampiro che sugge tutto il sangue della finanza italiana.

Ebbene, o Signori, se questo potente Istituto di credito non fosse esistito, il prestito che non ha guari il Governo ha contratto per abolire il corso forzoso non avrebbe potuto forse contrarsi con così splendido risultato: e l'onorevole signor Ministro Magliani non avrebbe potuto assicurare al suo nome, già chiaro, un'altra pagina gloriosa negli annali della finanza italiana.

Io ho piena fiducia che le Compagnie Florio, Rubattino, fuse in una sola, renderanno alla nostra marina mercantile servizi uguali a quello che la Banca ha reso testè alla finanza nazionale.

Al postutto, o Signori, io considero che dopo le dichiarazioni scritte annesse alla Relazione della Giunta dell'altro ramo del Parlamento, dopo quelle che l'onorevole signor Ministro ha promesso al nostro Ufficio Centrale e che son sicuro aggiungerà dopo le modificazioni introdotte in diversi articoli del primitivo progetto, dopo l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati, io con coscienza tranquilla voto

questo progetto di legge e con animo tanto più sereno lo voterò, inquantochè tutte queste cautele mi assicurano contro i temuti danni che più o meno ragionevolmente preoccupano gli avversari del progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io sarei molto lieto sentir prima quanto sarà per dire l'on. Ministro, perchè forse dovrei rispondere qualche cosa anche a lui.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Onorevoli Senatori: Nella mia ormai lunga vita di Ministro, ebbi l'onore di vedere da voi approvati un gran numero di progetti di legge, dei quali alcuni di grandissima importanza, e sui quali ebbe quasi sempre ad interloquire sotto una o sotto altra forma il mio illustre amico Senatore Brioschi.

In nessun caso, se ben ricordo, fummo dissenzienti sul merito intrinseco dei progetti stessi: soltanto qualche volta lo fummo sul modo d'apprezzamento di alcune modalità dei medesimi.

È adunque la prima volta che noi ci troviamo veramente colla lancia in resta sopra campo nemico: grave dispiacere per me, lo confesso, perchè io nulla amerei meglio che di trovarmi sempre concorde coll'onorevole Senatore Brioschi.

Ad ogni modo, nessuno vorrà rimpiangere l'esito di questa lotta, perchè non vi sarà pericolo di gravi e reciproche ferite.

L'onorevole Senatore Brioschi ha oppugnato il progetto della fusione, e per la fusione stessa in modo relativo, cioè in rapporto alla Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile, e più di tutto per il modo con cui la fusione deve essere fatta.

Ne viene di conseguenza che io dovrò combattere all'avanguardia, ed essere incaricato quasi unicamente dell'esplorazione del campo nemico, lasciando il grosso della battaglia all'onorevole mio Collega, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

La fusione fu chiesta dalle due Società; questo è il fatto che sta davanti al Parlamento, nè poteva starcene altro.

Ma uno dei motivi non palesi della fusione stessa, lo confesso, fu l'eccitamento del Ministro dei Lavori Pubblici.

Imperocchè per molto tempo le Società Florio e Rubattino non erano troppo inclinate alla fusione medesima.

Io quindi sono tanto più interessato a sostenerla, inquantochè fui attore, per quanto indiretto, in questa colpa, se colpa realmente sarà per essere giudicata definitivamente da voi, onorevoli Senatori.

Intanto io stabilisco un fatto inconcusso, prescindendo da qualunque esame di discussioni parlamentari.

L'articolo quinto, già letto dall'onorevole Senatore Brioschi, della convenzione del 4 febbraio 1877, non potrebbe essere più chiaro ed esplicito:

« È fatta facoltà ai signori Rubattino e Florio di fondere le proprie Società in Società unica che eserciti tutti i servizi contemplati nella presente convenzione, salvo anche per questa facoltà l'approvazione governativa ».

All'art. 7 della legge non si fa altro che riservare quest'approvazione pel Parlamento, anzichè pel Governo:

« Sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento la fusione della Società contemplata all'art. 5 della convenzione ».

Dunque il presente progetto di legge, per la sua origine, non è eccezionale. Però esso è accompagnato da qualche modalità che, bisogna confessarlo, non trova la sua precisa disposizione nella legge antecedente, quantunque la legge tacesse completamente pel modo in cui dovesse farsi questa fusione, e per conseguenza potesse riferirsi ad un modo qualunque della fusione stessa. Doveva adunque il Governo occuparsi, prima di proporre in Parlamento le modalità della fusione, del corrispettivo di questa, vale a dire vedere se essa presentava veramente delle due Società, ma dirimpetto all'interesse vantaggi non solo dirimpetto agli interessi del pubblico. Ecco, o Signori, una delle prime questioni che conviene mettere bene in chiaro.

Chi non ricorda la lunga serie delle lagnanze, i numerosi scritti pubblicati in questi ultimi anni intorno alle condizioni della nostra marina mercantile?

In tutte, o quasi, le scritture, o Signori, come uno dei mezzi raccomandati per venire in qual-

che modo in aiuto efficace alla nostra Marina mercantile, è precisamente raccomandata la fusione delle due Società Florio e Rubattino.

Io non so, o Signori, se coloro che hanno scritto importanti memorie sulla Marina mercantile siano o non sieno liberisti nel campo economico. Io ho invece dovuto preoccuparmi se con questa fusione si andasse contro ai principî da me professati.

Questa fusione costituisce veramente un monopolio?

Signori, resta intatta la convenzione primitiva; nessun sussidio nuovo, nessuna variazione dei servizi, per conseguenza, per parte del Governo, niente altro che la riunione in una sola delle due Compagnie cogli obblighi attuali; la somma degli obblighi riuniti in una somma sola. Questa fusione, pertanto, se è un monopolio, non è che la somma di due monopoli esistenti, e non una nuova creazione.

Danneggia la Marina mercantile italiana? Ecco uno dei punti capitali. Se io trovassi davanti a me altre quattro o cinque Società di pressochè eguale forza delle Società Florio e Rubattino, separatamente considerate, le quali, come accade in diversi paesi, in Francia e in Inghilterra specialmente, avessero concorso ai premi del Governo per le navigazioni sovvenzionate, allora mi fermerei a considerare se la fusione proposta potesse veramente ferire quella qualità d'interessi che il Governo non deve mai perdere di vista.

Ma, o Signori, per quanto io giri intorno lo sguardo, la marina mercantile a vapore in Italia, volere o non volere, si riduce a quella che dipende dalla Società Florio e Rubattino; fatta eccezione, tutto al più, di quella non numerosa che è proprietà delle due Società Lavarello e Piaggio, pure meritevolissime di ogni considerazione, che fanno i viaggi dell'America Meridionale. Ma, o Signori, sulla via dell'America Meridionale nè la Società Florio, nè la Società Rubattino ha mai pensato di mettersi, e sarebbe veramente un atto anti patriottico che, avendo tanto mare davanti a loro, pensassero anche a fare concorrenza su quella linea. Io non l'ho nemmeno supposto mai, nè lo suppongo. Quando fosse possibile che potesse ciò avvenire, io credo che il Governo abbia tali mezzi nelle sue mani da potere assolutamente impe-

dire la morte di altre Società nazionali per fatto della fusione delle Società Rubattino e Florio.

No, o Signori. Il movente della fusione non ha che vedere in casa nostra: il movente della fusione ricercatelo nella trasformazione mondiale della marina mercantile. Il vapore di mare fa ormai l'ufficio di quello di terra; si trasforma la viabilità in mare come si è trasformata sul Continente.

Noi nel campo di questa trasformazione, siamo rimasti grandemente inferiori a quasi tutti i paesi. La nostra marina mercantile a vapore rappresenta un trentesimo forse di quella inglese, nemmeno un terzo della francese; e si riunisce quasi tutta nelle mani delle due compagnie sovvenzionate.

Ma potrebbe dirsi; finora le Società hanno operato separatamente, e potrebbero continuare egualmente senza che ne avvenga perciò un pericolo per la loro esistenza. Or bene, in apparenza tutt'ocì è verissimo; ma nella sostanza no. È sempre vero che dieci piccole forze nel campo economico equivalgono ad una forza unica che numericamente ne rappresenti la somma?

Io non lo credo. Il coefficiente di riduzione dell'effetto utile di una sola forza è sempre minore della somma dei coefficienti delle dieci piccole forze.

In sostanza, un grande signore può fare quello che non possono fare dieci piccoli, il cui capitale, sommato insieme, equivalga nominalmente a quello dell'altro.

Ma abbiamo noi realmente necessità di preoccuparci di quello che accade negli altri paesi? Io direi di no, o Signori, se si trattasse di altri mari; ma qui si tratta dei nostri mari, e, più che dei mari nostri, dei nostri porti.

Basta dare una occhiata all'esercizio marinresco del Mediterraneo e dell'Adriatico, e precisamente del movimento dei nostri porti, per vedere in quali proporzioni ormai sta la nostra marina a vapore con quella delle nazionalità estere.

È una inferiorità addirittura spaventevole.

Signori, nell'Adriatico noi vediamo una grossa forza mercantile riunita nella Società del Lloyd Austriaco, quasi la sola che assomigli al nostro caso, imperocchè anche le poche altre Compagnie fanno contorno a questa grossa potenza marittima. Nel Mediterraneo l'Inghilterra do-

mina con un grande numero di potenti Società; la Francia con un numero abbastanza rilevante.

Ma non basta. L'Austria-Ungheria sovvenziona il Lloyd, impiegandovi anche meno di quello che impiega l'Italia nella sovvenzione delle due Società Florio e Rubattino; se non che essa gli accorda parecchi vantaggi che noi non siamo in condizione di offrire; cosicchè, in definitiva, l'Austria sovviene il Lloyd più largamente che non siano sovvenute le nostre Società.

La Francia e l'Inghilterra, che pure hanno grandi mezzi marittimi e molte Società concorrenti tra di loro, spendono non meno di tre volte la somma che spende l'Italia per sovvenzionare le corse postali e commerciali.

Chi non sa che, lasciando a parte l'Inghilterra, da lungo tempo nei nostri porti, specialmente del Mediterraneo, accedono Società francesi, specialmente la Freyssinet e la Valery? Ebbene, non basta. Recentemente venne presentata una legge al Parlamento francese, colla quale si sussidia la Società Transatlantica per un viaggio periodico da Marsiglia a Tunisi. Ma voi credete, o Signori, che questo viaggio si faccia direttamente attraverso il mare? No, si fa toccando tutti i porti italiani, facendo precisamente il giro che fanno da lungo tempo le Società francesi Freyssinet e Valery.

Ho motivo di credere che queste stesse Società si sieno sentite danneggiate nei propri interessi; ma se questo non ci riguarda, certo è però che noi dobbiamo preoccuparci degli interessi lesi delle nostre Società, i quali coincidono in questo caso cogli interessi generali della navigazione italiana. Da questo lato pertanto nessun dubbio che la fusione debba essere utile; imperocchè, o Signori, io porto opinione che, quando un paese vuole mettersi sopra il treno del gran signore, bisogna che abbia la pazienza di sostenerne anche le spese.

Se noi vogliamo disinteressarci completamente dalla navigazione dei mari che ci circondano, allora dirò: a che preoccuparci di quel che accade intorno a noi? Risparmiamo anche gli otto milioni e mezzo, che spendiamo adesso per la navigazione sovvenzionata, perchè per fare il servizio postale bastano forse 800,000 lire. Ma che dico! forse ci guadagneremmo, perchè con le convenzioni internazionali esi-

stenti noi non abbiamo che da consegnare le lettere a qualunque bastimento mercantile, pagando una piccola tassa prestabilita, per farle andare in tutto il mondo.

Ma, o Signori, non è così che può considerarsi la condizione marittima di un grande Stato, come l'Italia.

Se l'Italia deve comparir *sesta* "fra cotanto senno," bisogna che abbia il senso esatto della propria importanza, che nella fattispecie è quanto dire dei propri interessi.

Questa bandiera italiana bisogna pur che si mostri in qualche luogo, e per mostrarla non si può a meno di pagar coloro che la trasportano.

Naturalmente essa deve mostrarsi unicamente come simbolo di civiltà senza nulla di nascosto nelle proprie pieghe.

Ma, o Signori, finora essa non si mostra nemmeno in tutto il circuito dei mari che la circondano e che la bagnano.

Io ho avuto l'audacia e l'onore di presentare e di vedere approvati dal Parlamento due grossi programmi di lavori pubblici, quello delle ferrovie e quello dei lavori straordinari stradali ed idraulici.

Io non so se mi sarà dato ancora l'onore di poter presentare un eguale programma per i servizi ed i viaggi marittimi. Io l'ho pronto da un pezzo, ma non sempre si può avere l'opportunità di chiedere al paese dei nuovi sacrifici.

Signori, quel progetto lungamente studiato e che conduce a portare la nostra bandiera lungo tutto il contorno del Mediterraneo, dell'Adriatico e del mar Nero, domanda all'Italia non più otto milioni e mezzo, ma 12 milioni e mezzo di sovvenzioni marittime.

Io accenno a ciò per accentuare la profondità delle convinzioni, che mi hanno indotto ad aiutare possibilmente la costituzione di una grossa forza marittima commerciale.

Io, nella fusione delle Società Florio Rubattino, vedo, intravedo almeno, la pronta creazione di una flotta mercantile di 100 battelli a vapore: Vedo il *Carroccio* intorno al quale le minori forze nazionali potranno costituirsi.

Ma l'onor. Senatore Brioschi ha detto, e con una certa apparenza di ragionevolezza: che male sarà lo aspettare tre mesi per sentire l'opinione della Commissione d'inchiesta sulla

marina mercantile? Nessun male, così a prima vista; ma chi garantisce all'onorevole Senatore Brioschi che fra tre mesi la Commissione d'inchiesta farà il suo rapporto?

Chi ci garantisce che il Parlamento sarà in grado fra tre mesi di occuparsi del rapporto della Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile?

Chi ci garantisce soprattutto che fra tre mesi noi potremo avere una risoluzione finale a questo riguardo?

Io sarei contento di averla tra un anno. Ma fra un anno, non si arriverebbe a tempo egualmente?

Rispetto alla Società Florio e Rubattino posso ammetterlo, rispetto a noi, no.

Forse prima che la Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile possa avere compiuto il suo lavoro, prima che possano dal Parlamento adottarsi efficaci disposizioni a beneficio della marina mercantile a vapore, secondo me, il Gottardo sarà aperto.

Orbene, o Signori, il Gottardo, o non sarà nulla per l'Italia, o sarà qualche cosa, come l'Istmo di Suez per il Mediterraneo.

Io credo che l'on. Senatore Brioschi non possa mettere in dubbio che una strettissima relazione esisterà per il commercio di transito fra il traforo del Gottardo ed il Canale di Suez.

Adunque se noi vogliamo sul serio provvedere ai casi nostri, bisogna che ci muoviamo a tempo; bisogna che tra Genova e Porto Said e anche traversando il Canale per il Mar Rosso fino alle Indie, noi abbiamo del nostro il veicolo che provveda alla continuità dei trasporti!

Certo che se noi non l'avremo, le merci faranno egualmente il cammino; ma allora torneremo al primo tema, vale a dire che noi rinunciemo ad una marina mercantile.

Se un grande transito internazionale sarà attivato attraverso la ferrovia del Gottardo egli è certo che le sue origini saranno nel mar Rosso, saranno nelle Indie.

Io mi preoccupo della flotta mercantile che potrà provvedere alle nostre occorrenze e sotto questo punto di vista, almeno per me, la fusione ha un grandissimo interesse.

Da ciò una delle principali ragioni, per le quali sono stato sempre inclinato a favorire la riunione di queste forze; imperocchè è evidente che solo una grande Società, che fra

poco tempo potrà disporre di cento battelli a vapore, dei quali 15 almeno atti alla grande navigazione (essendo inutile avere dei battelli di mille tonnellate per tali servizi pei quali ne occorrono di cinquemila), potrà riunire i grandi mezzi per sostenere la concorrenza colle grandi marine moderne.

Questa sola potrà avventurare dei grandi viaggi anche con quasi sicura perdita; ma non potranno mai farlo dieci piccole Società, le quali non abbiano fra di loro verun legame.

L'inchiesta sulla marina mercantile, si obietta, fu pure decretata dal Parlamento. Ma io domando se per avventura non fosse venuto in mente a nessun uomo parlamentare di proporre un progetto di legge per fare un'inchiesta sulla marina mercantile; forse che noi non avremmo discusso questo per la fusione delle Società Florio-Rubattino?

La inchiesta mercantile è un'accidentalità come un'altra.

E poi che cosa potrà dire l'inchiesta? Potrà negare che l'averne cento bastimenti non sia più utile che d'averne cinquanta o sessanta? Che l'averli riuniti in mano di una medesima compagnia non conferisca di più alla potenza navale di quello che lasciare sparpagliate le forze?

Io non lo credo.

La Commissione sull'inchiesta della marina mercantile una cosa potrà dire utilmente, qualunque creda che per parecchie decine di anni ancora saranno sogni; potrà dire se è utile o no il sovvenzionare delle compagnie per favorire lo sviluppo della marina mercantile. Intanto per dieci anni il monopolio esiste per legge, in forza della quale non può togliersi la sovvenzione. Finchè vedo nazioni, come l'Inghilterra, che hanno già tre milioni di tonnellate a vapore sul mare, spendere 27 a 28 milioni per sovvenzionare compagnie che fanno i servizi postali e commerciali, ne deduco che dureremo un pezzo anche noi a sovvenzionare la nostra marina mercantile, se pure vorremo che acceda a lontani lidi.

Adunque l'argomento dedotto della esistenza della Commissione sull'inchiesta della marina mercantile a me non pare molto fondato.

L'onorevole Senatore Brioschi ha soggiunto con molta acutezza una considerazione ed

ha detto: il grosso della questione è per me se le convenzioni del 1877 potranno durare.

Io gli ho già risposto indirettamente quando ho toccato del Gottardo. Credo anch'io che potrà venire il tempo, e non lontano forse, che qualche trasformazione sia una necessità per il miglioramento dei servizi marittimi.

Ho già detto essere io di avviso che noi dovremo estendere i nostri servizi ed aumentare le spese; ma da ciò deduco un argomento contrario al suo; ed appunto perchè potrebbe presentarsi la necessità di una trasformazione, affretto la costituzione delle forze che possano affrontarla con mezzi adeguati.

Per spiegare meglio il mio concetto, io dico che se noi avessimo 100 bastimenti in mare, ma dipendenti da 10 Società, per me non basterebbero all'uopo, perchè ciascuna di queste Società non avrebbe quel tanto che basta per mantenere una lunga linea di navigazione.

Adunque, precisamente perchè può essere il caso di una trasformazione nei nostri grandi servizi marittimi, è urgente di creare una forza adattata a sostenere onorevolmente la grande navigazione.

Dopo queste considerazioni sul merito della fusione in sé considerata, io, ricordando il motto latino *ne sutor ultra crepidam*, non passo all'esame delle opposizioni fatte al modo della fusione stessa. Voglio però fare solamente un'interrogazione all'onorevole Brioschi.

Supponendo che dovessimo fare oggi il contratto delle sovvenzioni per la stessa somma, pegli stessi termini; supponendo che esistesse la Società unica come la vogliamo formare adesso, Società anonima, anzichè per accomandita, forse che noi non faremmo il contratto con questa società perchè *Società anonima*? Andremmo a cercare una Società francese od inglese per fare i nostri servizi? Io non lo credo.

Dopo di ciò, cedo la parola al mio egregio Collega dell'Agricoltura e Commercio, per la parte molto più importante che lo riguarda in questa questione.

PRESIDENTE. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Dopo ciò che ha detto l'onorevole mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici, a

me resta ben poco da aggiungere in questo argomento.

Tre, a mio avviso, sono le questioni che si presentano: 1° il diritto, o almeno un semi-diritto in queste due Società di unirsi dopo quello che fu stabilito dalla legge del 1877; 2° l'interesse pubblico di quest'unione; 3° se le garanzie delle due Società verso il Governo rimangano le stesse dopo la trasformazione.

I due primi punti sono stati dimostrati con evidenza di ragioni e con copia di argomenti dal mio onorevole Collega il Ministro dei Lavori Pubblici. Resta adunque a dire qualche cosa intorno al terzo punto, cioè intorno alle garanzie.

Sono desse venute meno queste garanzie per effetto della fusione delle due Società? La Società unica porge dessa al Governo la stessa garanzia che prima porgevano separatamente le Società?

Ecco la questione che riguarda più da vicino il Ministero di Agricoltura e che comprende la trasformazione delle due Società in accomandita Rubattino e Florio in una unica anonima.

Come l'onorevole Brioschi sa, ed egli sa molto, ed io non intendo d'entrare certamente in una guerra a grosse armi con lui, la Società Rubattino era dapprima in accomandita semplice.

Con decreto del 1° agosto 1880 si è trasformata in Società in accomandita per azioni. Ecco quello che dice il decreto:

« Vista l'istanza della Ditta Rubattino, ecc., domanda che sia approvata la sua trasformazione in Società in accomandita per azioni. »

Ora egli è chiaro che questa trasformazione è stata fatta per mobilitare il capitale.

È difficile trovare grandi industriali nei nostri tempi che possano mettere in una Società in accomandita semplice quindici milioni ad esempio. Quindi la necessità di appigliarsi a quei modi per i quali il capitale si può rendere più mobile e si può moltiplicare col concorso di molti.

Il passaggio dalla Società in accomandita semplice alla Società in accomandita con azioni al portatore, se già rendeva più facile agli accomandatari le loro operazioni, non era tuttavia sufficiente ai loro intenti. E non lo era quando di questi intenti primeggiava quello di racco-

gliere un grosso capitale per rinvigorire e rafforzare le due Società. Faceva d'uopo unire le due Società. Ma volendosi le medesime unire, che rimaneva a fare? Ecco la domanda che io muovo all'onorevole Brioschi.

Avrebbe egli voluto lasciare due Società in accomandita, coesistenti, vicine l'una all'altra senza che si compenetrassero? L'unione avrebbe giovato a poco. Perché questa giovasse era mestieri che una Società si immedesimasse con l'altra, e non formasse che una cosa sola con l'altra. La unione prevista dalla legge non poteva essere che una fusione completa delle due Società.

Queste due Società avevano separatamente l'una un capitale di 20 milioni, l'altra di 12 e più milioni circa, ossia i due capitali che sommati non andavano primitivamente al di là di 32 o 33 milioni. Questa somma è cosa da poco per mantenere in mare una numerosa flottiglia di piroscafi al prezzo che ora costano. La fusione adunque non poteva non portare un accrescimento nel capitale delle due Società. Come ottenere prontamente e facilmente questo aumento?

È evidente che senza la Società anonima lo scopo non si potrebbe raggiungere. Senza la Società anonima difficilmente si troverebbe il capitale per tenere in mare dagli 80 ai 100 piroscafi.

La forma di Società anonima impedisce forse che queste due Società siano regolate e governate dalla legge, che sanziona le loro proprie convenzioni? Queste convenzioni restano quali sono, nulla è alterato; quindi la Società anonima che risulta dalla fusione delle due Società in accomandita si mantiene negli stessi rapporti giuridici di prima col Governo e seguita a porgere al medesimo le stesse guarentigie.

Ciò non si avrebbe potuto conseguire con pienezza di efficacia senza una legge.

Davanti a questa legge noi non possiamo più considerare la nuova Società anonima secondo le disposizioni letterali del Codice di commercio, ma noi dobbiamo considerarla quale viene fuori da questa legge.

Ora, siffatta Società mantiene precisamente tutti i precedenti rapporti di responsabilità e di garanzia contratti dai due gerenti Florio e

Rubattino, e aggiunge inoltre una nuova garanzia alle garanzie preesistenti.

Laonde noi dobbiamo per effetto di questa legge mantenere in primo luogo in vigore tutto quanto è stato stabilito precedentemente, tanto dalle convenzioni, quanto dalla legge.

In secondo luogo nell'interesse pubblico assicuriamo la maggior garanzia che naturalmente discende dalla maggior forza e responsabilità col cumulo delle due Società e dei due capitali.

Ma l'onorevole Brioschi mi domandava: il Governo rimane egli disarmato? Rispondo che il Governo ha con sé tutte le armi concessegli dalla legge precedente.

Ma si aggiungeva: Voi credete, per esempio, una Società come questa di cui si parla possa dirsi tale solo per il naviglio e per le azioni? Io dico no. Se fosse una Società solo per forza del naviglio e delle azioni, considererei che potrebbe essere anche in qualche caso dannosa allo Stato; ma questa Società non è soltanto formata dal naviglio e dalle azioni, ma ancora dalla firma dei gerenti, i quali costituivano le Società anteriori. Il Governo adunque non è disarmato.

La Società diventando anonima, nulla perde del carattere suo. Perocchè questa Società anonima costituita dalla legge, conserva, per così dire, il carattere di Società in accomandita nella prima in cui è stabilita la sua direzione. Questa direzione richiedendo l'approvazione del Governo, pone nelle mani di questo l'indirizzo della Società.

La direzione è nazionale, epperò non potrà mai la Società passare in mani estere.

Anzi, dirò che se vi fosse da fare qualche accusa o rimprovero parmi questo, che cioè il Governo vada troppo avanti, che s'ingerisca anche troppo in questa Società sovvenzionata.

Lo che il Governo ha creduto di fare, appunto perchè egli vuol tutelare e mantenere una Società vigorosa con carattere nazionale. Dal momento che noi non abbiamo nelle acque del Mediterraneo e in quelle dell'Adriatico alcuna Società potente di navigazione, perchè dovremo lasciarci sfuggire l'occasione di dar forza a quella alla quale concediamo un largo sussidio?

Vi ha parlato l'onorevole mio Collega delle molte Società straniere, tanto inglesi quanto

tedesche e francesi, che percorrono il Mediterraneo. Esse sono per verità molte e fanno numerosi servizi, i quali si vengono di giorno in giorno accrescendo. In un rapporto circa la *Compagnia transatlantica*, alla quale si affidavano nuovi servizi nel Mediterraneo, si accennava alla necessità di riordinare i medesimi per vincere nella concorrenza.

È necessario, dicevasi, « d'organiser les nouveaux services dans les conditions de vitesse suffisantes pour empêcher toute concurrence étrangère ».

Dobbiamo noi rimanere con le mani alla cintola, noi che non abbiamo che una sola Società, o non piuttosto cercare di fare qualche cosa? E perchè lasceremo affievolire queste due Società le quali hanno assai vigoria separatamente, e ne possono avere maggiore riunite?

La Società Rubattino ha quattro piroscafi in cantiere, cioè uno a Livorno e tre a Newcastle; la Società Florio pure altri tre: per conseguenza agevolando la fusione, senza recare nessun pregiudizio alle finanze dello Stato, noi avremo una Società la quale potrà competere convenientemente con le Società straniere.

Qui non si tratta di gare puerili o di volgari ambizioni, si tratta di difendere il nostro commercio e di trovare modo che anche la nostra attività economica si svolga, specialmente nel Mediterraneo, con tutta quella forza ed espansione che le nostre condizioni e la nostra postura richiedono.

L'onorevole Senatore Brioschi diceva: Ma le convenzioni quali sono, sono desse buone o non buone? Noi non entriamo ora nel merito delle convenzioni. Esse vi sono, non possiamo dunque, in questo momento, toccarle, e per conseguenza le manteniamo tali quali sono.

Crede egli, aggiungeva, che si possa istituire una Società per azioni col semplice naviglio e colle sovvenzioni?

Mi pare che a questa domanda io ho già risposto anticipatamente.

D'altra parte, non c'è grande Società di navigazione la quale in fondo non sia costituita sulla base della Società anonima.

È impossibile ai tempi nostri fare qualche cosa di grande ed esercitare l'industria su vaste proporzioni senza la Società anonima; e se l'onorevole Brioschi non è persuaso, mi permetto di ricordargli che le « Messageries »

francesi che percorrono il Mediterraneo, la « Transatlantica », ecc., sono anche esse Società anonime, e sono tali senza alcuno dei vincoli e delle condizioni che noi abbiamo posto in questa legge.

Quindi a me pare che noi non possiamo negare l'approvazione alle due Società Florio e Rubattino di fondersi in una, tanto più che molti servizi già esse esercitavano cumulativamente.

In questa fusione si mantengono tutte le garanzie che prima esistevano e se ne aggiungono altre.

Nè si dimentichino i molti particolari vantaggi che potranno ricavarsi per il commercio di transito, quando il traforo del Gottardo sarà terminato. Ed il termine non è certamente lontano. Noi avremo allora bisogno di riordinare i nostri servizi marittimi, di metterli in relazione coi vapori di terra; ed è certo che a questo riordinamento contribuirà efficacemente la Società di cui ora discorriamo.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Comincio a dubitare di me stesso. Io solo ho combattuto questo progetto di legge e mi sono trovato contro vari Colleghi e due Ministri. Però mi rincuora la presenza del Guardasigilli. Il Guardasigilli era Ministro dei Lavori Pubblici quando furono votate le convenzioni del 1877; egli fu dunque il Ministro che accettò dall'altro ramo del Parlamento la modificazione, per me molto grave, che all'atto della fusione delle due Società dovesse intervenire l'approvazione del Parlamento.

Ora l'onorevole Guardasigilli attuale, allora Ministro dei Lavori Pubblici, ricorderà certamente i motivi per i quali egli aderì a questa grave modificazione; perchè, se la fusione delle due Società fosse un atto così semplice come alcuni dei Ministri vorrebbero fare apparire oggi, non si sarebbe certo chiesta, nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, quella modificazione che l'on. Zanardelli, in allora Ministro dei Lavori Pubblici, accettava.

Lascierò a lui di spiegare quali furono i suoi intendimenti d'allora; per me sono convinto, come ho detto nel mio primo discorso, che il Parlamento, riservando a sè di deliberare sulla fusione, intendeva che quell'atto potesse pro-

tabilmente esigere modificazioni nei patti contrattuali.

E questa mia convinzione trova anche appoggio in una delle Relazioni ministeriali, nella quale si legge:

« Senza entrare in altra questione astratta, noi ci limitiamo ad affermare che nel caso concreto tutte le ragioni militano in favore della riunione in un'unica impresa della nostra navigazione sovvenzionata.

« Infatti molte delle linee esercitate dai signori Rubattino e Florio fanno capo ai medesimi porti, come Palermo, Messina, Catania, Napoli, Livorno e Genova, onde deriva inevitabilmente il contrasto d'interessi ed i commerci internazionali subiscono le difficoltà inerenti ai trasbordi dall'una all'altra Società ».

Il che vuol dire per me che le due convenzioni, come sono, non possono stare insieme per una sola Società; ed esse al più potevano servire di base ad una convenzione per la nuova Società.

Io ringrazio l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici di aver richiamato in questa discussione i vari casi di buon accordo nel quale ci siamo trovati in quest'Aula. Ma io credo che anche nel caso attuale vi sia fra noi più accordo di quel che appare.

Egli, esprimendo, al par di me, le sue preoccupazioni sui destini della marina mercantile italiana, ha posto il dito sulla piaga, mentre io mi era limitato ad adombrarne i bisogni.

Egli ha detto: « Dagli studi mi risulta che per avere una marina mercantile, che potesse - non dico competere colle altre - ma almeno fare un servizio discreto, sarebbe necessario aggiungere 4 milioni e mezzo agli otto che abbiamo votati ».

Queste sue parole potranno forse essere usufruite come una buona speranza per la futura Società Florio-Rubattino e per l'emissione delle sue azioni, ma per conto mio avrei desiderato che, invece di dare il suo nome a questo progetto di legge, egli si fosse presentato al Parlamento col risultato di questi suoi studi, ed avesse chiaramente indicato quale a suo avviso è la via a seguirsi per migliorare le condizioni della nostra marina.

L'onorevole Ministro diceva benissimo: l'Austria sovviene il Lloyd; la Francia e l'Inghilterra spendono tre volte più di noi; alla Trans-

atlantica furono anche di recente dati nuovi aiuti per far concorrenza alla nostra marina; ora, a questi fatti così chiari e pieni di salutari avvertimenti che si contrappone? La fusione di due Società che non hanno certamente vita esuberante, la trasformazione loro in Società anonima.

Devo anche rispondere una parola all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici circa quanto egli disse rispetto alla Commissione di inchiesta sulla marina mercantile.

È un dovere per me che ho l'onore di farne parte, ed è un dovere altresì giacchè, se non m'inganno, parmi che il signor Ministro non si sia dichiarato molto fiducioso nel risultato dei suoi studi.

Egli diceva fra le altre cose: Qualunque sia il verdetto di questa Commissione, esso non può infirmare il fatto che noi per dieci anni siamo legati alle Società contraenti per le convenzioni del 1877.

Qui c'è vero dissenso fra il signor Ministro e me; le ragioni di esso si fondano per mia parte sopra una supposizione; ma l'esperienza, ma l'esempio di altre Società che pur avevano contratti di lunga durata la rendono giustificabile. Ora, se le due Società sovvenzionate attuali o meglio la futura anonima non si trovassero in grado un giorno di mantenere i propri impegni per difetti del patto fondamentale, che cosa farà il Governo? Non sarà allora che le proposte della Commissione di inchiesta torneranno utili? Non era perciò più prudente non mutare lo stato attuale finchè il lavoro di quella Commissione fosse compiuto?

Ma il tempo stringe e, per conseguenza, abbandonando altri argomenti, mi limito a poche parole di confutazione a quelli esposti dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'argomento principale suo a favore del progetto, argomento, mi permetta il dirlo, del quale spesso si abusa, fu quello relativo ai vantaggi che presenta una Società anonima per la mobilitazione, per la elasticità del suo capitale. Non nego che questo vantaggio possa in alcuni casi esistere.

Ma siffatta elasticità del capitale ordinariamente da dove prende le sue forze, da dove prende il suo sviluppo?

Evidentemente dall'essenza dell'affare per il quale si costituisce la Società anonima.

Ora, sopra questo punto mi sono troppo chiaramente espresso per ripetermi; all'infuori di quella base solida, avrete forse speranze, più probabilmente illusioni.

Ciò posto, domando, quale è il vantaggio per lo Stato dal cambiare la forma della Società? Questo è quello che avrei voluto sapere dal signor Ministro!

Mi si obietterà che da parte mia devo pur fare delle ipotesi per dimostrare i danni; ma forse che non è sufficiente il dimostrare non esservi vantaggio?

Io mi sono sempre figurato che, ogniqualvolta il Governo porta un nuovo contratto davanti al Parlamento, oppure modificazioni ad un contratto esistente, ciò che dovesse apparire agli occhi di tutti fossero i vantaggi che da esso derivino allo Stato, senza recar danno all'altra parte contraente.

Ora in questo caso vedo bene un vantaggio per le parti contraenti; vedo bene che questo progetto verrà a sbarazzare le parti contraenti del grave peso che hanno sulle spalle, ma di vantaggio per lo Stato non ne vedo alcuno. Quindi rimango nella mia opinione e darò voto contrario alla legge.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* L'onorevole mio amico, il Senatore Brioschi, ha colto, per così dire, a volo la circostanza della mia presenza per procurare di trovare in me un aiuto alla sua tesi. Ma mi è d'uopo osservargli che invece è proprio il caso di dire che

Nec tali auxilio nec defensoribus istis

egli può veramente giovare, perchè il mio operato nelle convenzioni marittime prova contro quanto egli oggi sostiene.

E infatti io, nelle trattative per le convenzioni marittime, aveva procurato di far sì che fino da allora i signori Florio e Rubattino costituissero appunto quella Società unica che al presente il Governo propone di riconoscere, poichè io credeva e credo che, dopo la decadenza della marina a vela, se non si formano Società molto potenti, il nostro naviglio mercantile, che aveva il primato nei mari, non potrà sventuratamente risorgere, poichè la marina a va-

pore non può tenere il campo senza mezzi molto potenti; ed è sotto questo aspetto che ravvisai sempre utilissima la fusione delle due nostre maggiori Società. Ogni mio sforzo adunque era stato diretto a costituire fin d'allora la fusione di queste due Compagnie che si davano la mano dalla Liguria alla Sicilia.

Tale intento non si era potuto ottenere per difficoltà più giuridiche che economiche; ed è perciò appunto che, non potendo ottenere l'unione immediata, pure, a fine almeno di facilitare la cosa per l'avvenire, io aveva proposto che si desse facoltà al Governo di poter, mediante semplice decreto Reale, sancire una tale fusione.

Ciò non toglieva che, pur persistendo nel concetto della fusione, io potessi accettare ed abbia in seguito accettato che, per l'importanza stessa dell'atto, intervenisse a sanzionarlo una legge.

Ma che cosa vuol dedurre l'onorevole Brioschi da ciò?...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non si è adesso appunto presentata la legge al Parlamento, e non si è così obbedito alla disposizione dell'articolo a cui egli si appoggia?

Ad ogni modo, la mia opinione, ripeto, era, fin dal tempo di cui ha parlato l'onor. Brioschi, che giovasse facilitare la fusione, come ottenevasi colla facoltà che io proponeva di attribuire al Governo; anzi, più ancora, aveva cercato, per le ragioni che ho addotte testè, che in quelle stesse originarie convenzioni la fusione venisse compiuta, tanto io ero favorevole alla medesima.

Perciò sono perfettamente logico nel raccomandare al Senato che almeno oggi, per legge, metodo fino da allora accettato da me, la fusione finalmente si compia.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io sperava che l'onorevole Ministro, richiamando meglio i fatti d'allora, volesse dire i motivi per i quali egli, come Ministro dei Lavori Pubblici, accettò di mutare la legge che aveva presentata la quale, come ebbi già ad osservare, era in concordanza coll'articolo 5, della convenzione, poichè con essa si stabiliva che il potere esecutivo aveva facoltà di operare questa fusione.

Dall'aver egli accettata quella riserva io tirava la ragionevole conseguenza che egli aveva

creduto buone altresì le ragioni che l'avevano consigliata, fra le quali, la principale, la probabile necessità di modificazioni ai patti allora stipulati.

Oggi tutta quella condotta provvida, previdente, scompare; le due Società si fondono senza alcuna riserva e, peggio, da quella fusione sorge una Società anonima.

Non voglio insistere più oltre e mi limito a proporre che, per seguire la via del Ministero e della maggioranza dell'Ufficio Centrale, si aggiunga agli articoli del Codice di commercio abrogati coll'art. 2 del progetto anche l'articolo 139. Parmi averne già dimostrato la necessità.

Senatore CACCIA. No, no.

Senatore BRIOSCHI. Questa sarà sua opinione, ma io ho pure la mia, e sono qui a sostenerla.

Come già dissi nel primo discorso, è questo articolo 139 che veramente definisce l'amministratore della Società anonima, mentre gli altri definiscono piuttosto l'ente Società anonima.

Senatore CACCIA. Non vi è l'articolo 138?

Senatore BRIOSCHI. Questo è necessario, perchè stabilisce la durata dell'ufficio; ma quello che stabilisce e definisce la responsabilità è l'articolo 139.

Senatore CACCIA (*Interrompe*).

Senatore BRIOSCHI. Pertanto io propongo che si aggiunga all'articolo 138 anche l'articolo 139.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Senatore Brioschi, se vorrà proporre qualche emendamento all'articolo secondo nella discussione speciale, sarà libero di farlo, ma le osservo che adesso siamo ancora nella discussione generale.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Dirò due sole parole in risposta all'onorevole Senatore Brioschi, per non rimanere sotto il peso di un'accusa che per me sarebbe insopportabile. Egli ha detto che io non ho fiducia nella Commissione d'inchiesta per la Marina mercantile.

Io ho invece affermato che ho intiera fiducia nella competenza somma degli uomini, ai quali presiede l'onorevole Senatore Brioschi medesimo.

Può credersi che io non abbia fiducia nella sua competenza in questa materia? Ho detto

che non ho fiducia che la Commissione possa nei tre mesi da lei annunciati, aver compiuto il suo lavoro. Mi pare impossibile che in tre o quattro mesi così importanti lavori possano giungere a compimento, e lo deduco dall'aver esaminato il questionario che la Commissione stessa ha mandato in giro, da cui ho potuto giudicare che non le occorrerà per compiere il suo lavoro meno di un anno, tenuto conto del tempo necessario al Parlamento per deliberare.

L'onorevole Senatore Brioschi ha fatto poi un appunto, che avrebbe un gran valore se corrispondesse veramente alla realtà.

Egli ha detto: Intanto badi il Senato che con questa convenzione lo Stato non sia lesa. Egli ha inoltre osservato: Potranno le Società andare avanti?

Non ci sarà pericolo che possa venire la necessità d'una nuova trasformazione?

Ma, onorevole Senatore Brioschi, io faccio notare che se questa possibilità di trasformazione esistesse, ella dovrebbe dimostrare che esiste pel fatto di questa fusione.

Se pericoli si corrono di non poter sostenere la concorrenza straniera e per conseguenza di ricevere danni che conducano al bisogno di qualche trasformazione, la fusione non è da incolparsi: essa può esser piuttosto un mezzo di scongiurarli, o almeno di attenuarli.

Questa è la persuasione del Governo, ed è uno dei motivi, pei quali noi sollecitiamo la fusione: essendo sempre vero che *vis unita fortior*.

Io non posso prevedere il futuro, cerco di provvedere che si rimuovano i pericoli, ed uno dei mezzi, secondo me, è appunto la fusione.

L'onorevole Brioschi ha detto pure che potrebbero sopravvenire i pericoli, quando si presenterà una legge per la trasformazione degli obblighi; ma io osservo, che allora il Parlamento potrà anche esaminare in che modo voglia costituire la Società. Io non vedo in che la legge presente limiti e menomi la facoltà del Parlamento per i casi futuri.

Dopo tutto ciò io sono tentato di rivolgere all'onorevole Senatore Brioschi la preghiera di fare coro con noi, poichè spero che il coro sarà abbastanza numeroso in favore; ma ad ogni modo lo prego di credere che la presentazione di questo progetto di legge è stata motivata

unicamente da un forte sentimento di giovare all'interesse del paese.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa.

Si procede ora alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a concedere l'approvazione richiesta per l'articolo 7 della legge 15 giugno 1877, N. 3880 (serie 2^a) alla fusione delle Società rappresentate dai commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, allo scopo di costituire una Società anonima per azioni, avente sede principale in Roma, salve le debite approvazioni degli Statuti ed ogni altro adempimento di legge.

Senatore ORSINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ORSINI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola, pongo ai voti quest'art. 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

L'approvazione della fusione sarà subordinata alla condizione che la nuova Società assuma, rispetto al Governo, tutti gli obblighi e tutte le responsabilità risultanti dalle convenzioni approvate con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle successive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, N. 4440 (serie 2^a) e 19 luglio 1880, N. 5537 (serie 2^a) restando inoltre integre la garanzia o la responsabilità personale verso lo Stato dei nominati Rubattino e Florio.

I predetti Rubattino e Florio, con deroga al dispbsto degli articoli 129 e 138 del Codice di Commercio saranno gli amministratori della nuova Società anonima per tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti convenzioni.

Venendo a cessare i predetti Rubattino e Florio dovranno a loro successori eleggersi cittadini italiani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto reale.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ho già nella discussione generale esposto il mio modo di vedere in proposito, però io sarei molto lieto di sentire dal banco dei Ministri che cosa rimarranno i signori Rubattino e Florio nell'avvenire, supposto che questo progetto di legge sia approvato?

Con questi articoli, due articoli del Codice di commercio restano abrogati; il signor Florio e il signor Rubattino sono indicati siccome responsabili personalmente verso lo Stato; ma essi poi non sono che amministratori di una Società anonima, ed il Codice di commercio determina in altro modo la loro responsabilità.

Ora, vorrei sapere quale sarà la posizione reale di loro secondo l'opinione del Ministero.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Pregherei l'onorevole signor Presidente di far dare lettura dell'emendamento dell'onorevole Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non posso che ripetere la stessa domanda, mentre non mi è stato dato ancora di poter comprendere a quale responsabilità personale vadano incontro i signori Florio e Rubattino colle parole più volte citate dell'articolo 2, mentre il Codice di commercio definisce la loro responsabilità come amministratori di una Società anonima.

Una responsabilità d'altra natura (e spero trovar consenziente in questo concetto un onorevole Collega che mi è vicino) potrebbe esistere se la Società anonima fosse già creata; ed in questo caso il signor A od il signor B potrebbero, come fideiussori della Società, trattare col Governo, ed assumere anche responsabilità che oltrepassino quelle stabilite dal Codice. Ma nel caso presente avete derogato a due articoli del Codice di commercio senza alcun effetto pratico, ed i signori Rubattino e Florio non sono che due amministratori a tempo, in luogo di eleggibili ciascun biennio...

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... Ora, due amministratori *pro tempore* quale è la responsabilità che possono avere verso i terzi?

Questi due signori non ne avranno alcuna. Ecco il risultato ottenuto.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Non bisogna confondere la responsabilità dell'amministratore di una Società di cui parla il codice di commercio colla responsabilità che un amministratore abbia assunto in proprio in un contratto qualunque.

I signori Rubattino e Florio nei loro contratti col Governo hanno dichiarato di obbligarsi non solamente come rappresentanti delle loro rispettive Società, ma anche in nome proprio.

Nulla perciò impedisce che, fondendosi le loro Società in accomandita e formandosi una nuova Società anonima, si dichiarino nel progetto di legge in discussione che debba restare sempre ferma la loro responsabilità assunta in nome proprio, e questa responsabilità non è regolata dalle disposizioni speciali del codice di commercio intorno alla responsabilità degli amministratori delle Società anonime, ma dalle disposizioni del diritto comune.

Non fa bisogno adunque di derogare al codice di commercio quando si tratta, non della responsabilità assunta dai signori Florio e Rubattino come amministratori delle loro Società, ma della responsabilità da essi assunta in nome loro proprio.

Chi può impedire ad uno che rappresenta una Società, mentre contratta a nome e come rappresentante di detta Società, di obbligarsi anche in nome proprio?

Così facendo, egli rappresenta due persone distinte, cioè la persona della Società di commercio, e per questa si applicano le regole del codice di commercio sulle Società, e la persona propria, alle cui obbligazioni, non si applicano più le dette regole, ma le regole generali sulle convenzioni, e quelle, tra le altre, che riguardano le obbligazioni accessorie alle obbligazioni altrui, quali sono le fideiussioni.

Non è poi vero che non si possa ciò fare con un contratto che preceda la formazione della Società anonima, perchè chiunque si obbliga a rispondere di un obbligo altrui, può obbligarsi anche prima che l'obbligo altrui sia contratto, purchè venga poi realmente contratto.

Non vi è perciò bisogno alcuno che sia costituita la nuova Società anonima, di cui si

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

tratta nel presente progetto di legge, perchè i signori Rubattino e Florio possano obbligarsi a mantenere verso il Governo la responsabilità che hanno già assunta in nome proprio verso dello stesso Governo nei contratti fatti anche a nome delle loro Società in accomandita.

Non confondendo adunque le due personalità e le due responsabilità, non vi è bisogno di dichiarare che si vuole anche derogare all'articolo del codice di commercio indicato dall'onorevole Senatore Brioschi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io non intendo parlare su questo incidente. Aspetto perciò che il medesimo sia esaurito.

PRESIDENTE. Spetta allora la parola al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Se l'onorevole Collega mi avesse citato altri articoli del Codice, i quali fossero in contraddizione con quelli da me accennati, non avrei forse nulla ad aggiungere; ma, ciò non essendo, io ripeto che questa responsabilità in proprio era legata a quella della Società che ciascuno di essi rappresentava.

Nelle convenzioni del 1877 non esisteva vera stipulazione in proprio, giacchè la formola ivi adottata è la solita per le Società in accomandita; ora poi si viene a distruggere quella sancita dal Codice per i gerenti delle Società stesse.

Le parole dell'onorevole Senatore Astengo non pare a me che modifichino lo stato della questione come venne da me esposta, ed io devo rimanere nella opinione che espressi.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. A me pare che le obbligazioni assunte dai signori Florio e Rubattino rimangano nella trasformazione della Società da loro rappresentata; tanto più quando la legge stessa richiama in vigore queste obbligazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Desidererei dire ancora una parola, se il signor Presidente mel permette.

Dal primo momento, io ho letto precisamente l'intestazione della convenzione, perchè volevo ben fissare questo concetto, che è quello che tuttora ho. Ho detto che i contraenti erano il

« commendatore Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata », e l'altro « Ignazio Florio, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata, ecc. » Questa è la formola solita con cui contrattano le Società in accomandita. Ora, io osservo ancora una volta che quando queste Società diventano anonime, scompare questa responsabilità determinata dal Codice di commercio.

Del resto io non insisto oltre.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. A me pare che noi facciamo una strana confusione tra la costituzione della umana società e la presente legge. Questa legge autorizza il Governo a consentire la fusione, la trasformazione delle due Società.

In essa è detto che tutte le garanzie e responsabilità nascenti dalle passate convenzioni rimangono integre; che i signori Rubattino e Florio restano responsabili verso lo Stato per tutte le obbligazioni già contratte. Spetta al Governo vedere, al momento in cui si autorizza e si appiana l'atto di Società e il relativo Statuto, se tutto stia nei limiti di questa legge e delle responsabilità assunte prima d'ora e che devono essere mantenute, poichè, giova ripeterlo, questa legge non toglie le obbligazioni contratte dai signori Rubattino e Florio. Ora se una legge può modificarne un'altra, se per la presente è espressamente derogato ad alcune disposizioni del Codice di commercio in ciò che riguarda gli amministratori che in via eccezionale devono essere i signori Florio e Rubattino, e non quei dati amministratori dei quali parla il Codice di commercio, da dove si trae la necessità di abrogare l'art. 139?

D'onde si trae che per la nuova Società lo Stato non debba avere tutte quelle garanzie che nascono dalla convenzione e da questa legge? Io credo che sia di un'evidenza indiscutibile che questa legge nulla toglie alle responsabilità assunte prima, e che essa non è in contraddizione affatto col Codice di commercio attese le nuove disposizioni speciali.

È per questo che voterò l'articolo in discussione.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. In questo articolo 2 io leggo due disposizioni, nel primo e secondo comma, che mi pare non siano troppo tra loro in armonia. Da tutte le parti del Senato con molta ragione si sono dette parole di simpatia e di benevolenza a favore de' signori Rubattino e Florio, ed io pienamente mi vi associo, perchè veramente essi sono benemeriti del paese.

Ed è per questo appunto che al primo comma dell'art. 2 si stabiliva che i medesimi dovranno rimanere gli amministratori della Società anonima fino al termine della convenzione in corso.

Ma nel successivo comma si prescrive che quando cesseranno i signori Florio e Rubattino di essere gli amministratori, dovrà in loro vece essere nominato un Italiano, coll'approvazione del Governo, e sta bene; ma evidentemente i signori Florio e Rubattino pur troppo possono cessare di essere gli amministratori per varie cause: per morte, che Dio voglia non avvenga, per impotenza fisica o morale, per altri motivi qualunque e per la rinuncia spontanea.

Ora, io mi preoccupo appunto di quest'ultimo caso, e domando: è in facoltà dei signori Rubattino e Florio di ritirarsi dalla direzione tuttavolta che lo vogliono? Se hanno questo diritto, fra due, fra sei mesi, dopo un anno cesseranno dall'esser gli amministratori, e noi rimarremo senza l'unica guarentigia che ci siamo riservata, e sarà lettera morta il disposto del 1° comma dell'articolo secondo del progetto.

Prego quindi il Ministro a dichiarare come a suo avviso vogliono essere conciliate le due disposizioni, e se i signori Florio e Rubattino possano liberamente cessare dalla direzione quando lo vogliono.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Nell'articolo dicendosi — *venendo a cessare* — s'intende più facilmente a cessare per morte; nè credo che si possa intendere anche per propria rinuncia, perchè dal momento che sono obbligati, la loro obbligazione non può essere distrutta per fatto proprio.

Ma per ovviare a qualunque ambiguità di locuzione, negli statuti della Società, che si dovranno approvare, si terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si rilegge l'art. 2 per porlo ai voti.

Art. 2.

L'approvazione della fusione sarà subordinata alla condizione che la nuova Società assuma, rispetto al Governo, tutti gli obblighi e tutte le responsabilità risultanti dalle convenzioni approvate con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle successive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, N. 4440 (serie 2^a) e 19 luglio 1880, N. 5537 (serie 2^a) restando inoltre integre la garanzia e la responsabilità personale verso lo Stato dei nominati Rubattino e Florio.

I predetti Rubattino e Florio, con deroga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice di Commercio saranno gli amministratori della nuova Società anonima per tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti convenzioni.

Venendo a cessare i predetti Rubattino e Florio dovranno a loro successori eleggersi cittadini italiani, la cui nomina sarà da approvarsi per decreto reale.

(Approvato).

Art. 3.

L'atto di fusione delle due Società e di costituzione della nuova, come al precedente articolo 1, sarà soggetto al diritto fisso per registro di una lira.

(Approvato).

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che il Ministero accetta la raccomandazione fatta dall'Ufficio Centrale.

Approvazione dei progetti di legge N. 128, 122.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Proroga di trattati e di convenzioni di commercio e di navigazione con la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania e la Svizzera ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di prorogare per un tempo che non oltrepassi la data del 1° giugno 1882:

1. La convenzione di commercio del 1° gennaio 1879 tra l'Italia e la Francia;

2. La convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 fra l'Italia e la Francia, col mantenimento dello *statu quo* per la pesca del corallo in Algeria;

3. Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Belgio del 9 aprile 1863;

4. Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863;

5. Il trattato di commercio del 31 dicembre 1865 e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 fra l'Italia e la Germania;

6. La convenzione di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 28 gennaio 1879.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Diritto a pensione alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e assimilati che contrassero matrimonio senza il sovrano assenso, e che godettero dell'indulto del 1871 ».

Domando al signor Ministro della Guerra se accetta che la lettura del progetto di legge si faccia su quello proposto dall'Ufficio Centrale.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Accetto.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il progetto dell'Ufficio Centrale.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione speciale.

Art. 1.

Alle vedove ed agli orfani degli Ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 2 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380 (serie 2^a), fu accordato indulto per avere contratto matrimonio senza il sovrano assenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni civili e militari.

(Approvato).

Art. 3.

Gli effetti della presente legge cominceranno dalla data della sua promulgazione.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 123.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzione per modificazioni ed aggiunte alla convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali, approvata con le leggi 21 agosto 1872 e 14 maggio 1865 ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

(Il Senato dispensa dalla lettura delle convenzioni).

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come risulta dalla breve Relazione, è fa-

vorevole al progetto di legge, anzi ha lodato alcune parti della convenzione, che sono fatte molto accuratamente.

Però, sopra un articolo della convenzione stessa, il 21, articolo che concerne la facoltà di riscatto degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, devo chiedere alcuni schiarimenti al signor Ministro.

Il Senato ricorderà che colla legge dell'8 luglio 1878 era stato autorizzato il Governo a farsi anticipare dal Banco di Napoli un mezzo milione di lire per continuare il lavoro in questi due opifici.

Ora vorrei chiedere al signor Ministro dei Lavori Pubblici alcune spiegazioni di fatto, non sopra quel primo mezzo milione speso da molto tempo, ma sopra altre somme che furono necessarie, a quanto mi consta, per continuare a tenere aperti gli opifici stessi.

In secondo luogo, desidererei conoscere quali sono gli intendimenti del signor Ministro intorno al fare uso oppur no della autorizzazione al riscatto, che è a lui accordata dal citato articolo 21.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Il Senato ricorderà che nella convenzione stata presentata nel 27 novembre 1877 era compreso un articolo con cui si provvedeva al riscatto degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili. Deliberatasi l'inchiesta sull'esercizio ferroviario, rimase in sospeso quel riscatto e fu autorizzato il Governo a provvedersi un mezzo milione dal Banco di Napoli per poter continuare l'esercizio in via provvisoria degli stabilimenti suddetti.

Con quel mezzo milione si è di fatto potuto continuare l'esercizio di quegli stabilimenti, senza dar luogo a licenziamento di personale, che pure è numeroso di circa un migliaio di persone, e senza inconvenienti di altra natura che meritino di essere ricordati.

L'onorevole Senatore Brioschi chiede qualche spiegazione anche sopra i fondi ulteriori che siano stati provveduti per continuare l'esercizio. Intorno a ciò devo dire che lo Stato non ha provveduto direttamente altri fondi, e, propriamente parlando, non ha garantito direttamente altro danaro che il mezzo milione.

Ma siccome l'esercizio di stabilimenti così importanti, come quelli di Pietrarsa e dei Granili, richiede somme maggiori del mezzo milione, l'Amministrazione degli stabilimenti stessi ha provveduto di mano in mano le somme necessarie, anche pagandole colla delegazione sulle forniture del materiale mobile ferroviario; forniture che sono quasi esclusivamente dello Stato, perchè spettano all'Alta Italia, alle Romane, alle Calabro-Sicule; oltrechè qualche altra commissione fu data dalle Poste per speciali veicoli, dalla marina militare, e da simili altre amministrazioni dello Stato. In sostanza gli stabilimenti di Pietrarsa e Granili lavorano quasi esclusivamente per lo Stato.

L'ultima situazione, che ho qui, del 31 maggio di quest'anno, reca lo stato attivo e passivo degli stabilimenti quasi in pareggio, imperocchè con mia grande compiacenza trovo che il passivo della gestione provvisoria liquidando oggi, sarebbe di 26 mila lire. Io sarei ben lieto se, invece di consumare il mezzo milione che il Parlamento ha accordato per questa gestione provvisoria, dovessimo limitarci ad una perdita effettiva, non dico di 26 mila lire, ma anche duplicata e triplicata. Ed io credo che anche l'onorevole Relatore se ne terrebbe contento.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ringrazio il signor Ministro di queste informazioni, veramente buone, che ebbe la compiacenza di darmi; soltanto che io gli aveva rivolta un'altra domanda, in ordine all'uso che intende di fare di questo mezzo milione.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. A questo riguardo dirò francamente che attendo la pubblicazione della Relazione della Commissione d'inchiesta sull'esercizio ferroviario per vedere che cosa opini rispetto alla massima del riscatto. Io credo che essa sia favorevole al riscatto in genere, ma la di lei Relazione non essendo ancora stata distribuita, non ho voluto io farne uso pubblico, quantunque me ne sia nota la sostanza.

Se il Senato, come ha fatto la Camera dei Deputati, consente l'approvazione dell'articolo relativo allo stabilimento di Pietrarsa, mio intendimento è questo, che al riaprirsi della

Camera, venga presentato un progetto di legge per l'approvazione della convenzione di riscatto. Approvato questo, io userei della facoltà di cedere gli stabilimenti alla Società delle Meridionali, salvo che non debba fare altrimenti, se con altra legge verrà distribuita diversamente la rete delle nostre strade ferrate.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ringrazio l'on. Ministro di queste spiegazioni, le quali non avevano altro scopo che di render noto che il Governo intende sbarazzarsi al più presto di questi opifici.

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge che si compone di articolo unico, se ne rinverrà la votazione allo scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge N. 126.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del progetto di legge intolato: « Collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 880,000 (ottocentottantamila) pel collocamento di nuovi fili, in aumento alla rete telegrafica esistente, e per l'acquisto delle macchine telegrafiche occorrenti pei medesimi.

Tale somma verrà ripartita sui bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici (parte straordinaria) per gli esercizi degli anni 1881, 1882 e 1883, in quote di lire 80,000 (ottantamila) pel primo anno, e di lire 400,000 (quattrocentomila) per ciascuno dei due anni susseguenti, ed inscritta in apposito capitolo sotto il titolo: Fondo pel collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica e per l'acquisto delle macchine telegrafiche occorrenti pei medesimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, lo si voterà a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 127.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazione

degli stipendi degli impiegati del Genio civile e delle Miniere ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Questo progetto di legge è una piccolissima parte estratta da una legge organica che era stata presentata all'altro ramo del Parlamento.

Essa però porta un discreto aggravio sul bilancio dello Stato, perchè, come l'onorevole Ministro delle Finanze avrà veduto, sono 500 e più mila lire di aumento di spese.

L'Ufficio Centrale è rimasto qualche momento dubbioso, o meglio preoccupato dall'entità dell'aumento di spesa.

Non già che esso ponga in dubbio esser questi ufficiali dello Stato, questi impiegati, meritevoli di un aumento di stipendio, sia riferendosi a quello che gl'impiegati della stessa specie hanno presso altre nazioni, sia anche ponendoli a confronto cogli stipendi d'impiegati di altre Amministrazioni nostre.

Ma considerando: 1. che nel progetto generale l'aumento degli stipendi non era isolato, bensì legato ad una nuova organizzazione di quel Corpo, dalla quale dovevano sperarsi benefici allo Stato; 2. che in una delle tabelle del progetto stesso si faceva sperare una diminuzione di spese di circa 800 mila lire; pareva naturalmente grave il rinunciare all'uno od all'altro di questi vantaggi, e caricare nello stesso tempo il bilancio dello Stato di un nuovo peso.

Però l'Ufficio Centrale, dopo avere bene esaminato la questione, fu unanime nel concludere che questi benemeriti impiegati dello Stato hanno anche diritto, dopo trent'anni di aspettativa, di vedere esaudite le loro ragionevoli speranze, ed ha dato il suo voto favorevole al progetto.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Poichè l'onorevole Relatore, Senatore Brioschi, ha parlato dell'aggravio che verrebbe al bilancio dello Stato da questo progetto di legge, mi

permetta il Senato una brevissima dichiarazione.

Il progetto completo dell'ordinamento del Genio civile non è di certo abbandonato, e dall'insieme di questo progetto risultano delle economie, le quali verranno a compensare la maggiore spesa per aumento di stipendi. Non è questo progetto che lo stralcio che si è fatto di un articolo solo, ma il rimanente progetto rimane ancora innanzi all'altro ramo del Parlamento, ed io confido che potrà venire presto in discussione nella Camera dei Deputati ed essere portato quindi al Senato.

Aggiungo inoltre che una parte di questa spesa potrà eventualmente pesare sul fondo della spesa delle opere.

Dimodochè, collegando questo progetto di legge stralciato coll'altro che rimane innanzi alla Camera dei Deputati, io credo che l'aggravio che verrà al bilancio dello Stato sarà molto minore di quello che apparisce dalla Relazione dell'Ufficio Centrale.

Ad ogni modo, poichè si era migliorata la condizione degli impiegati civili dello Stato, e non si era provveduto agli ufficiali del Genio civile, soltanto perchè i loro stipendi sono regolati per legge, ragione di giustizia e di umanità richiedevano che si anticipasse la votazione di quella parte del progetto, per effetto della quale anche questi benemeriti funzionari potessero godere di un miglioramento dei loro stipendi.

Io spero che il Senato darà volentieri al progetto il suo voto favorevole.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Comincio dal ringraziare l'Ufficio Centrale dell'appoggio dato a questo progetto di legge.

L'onorevole Relatore Brioschi disse già che questo non è che uno stralcio di un progetto organico che io presentai da circa 3 anni all'altro ramo del Parlamento, davanti al quale trovansi anche la Relazione presentata dalla Giunta sullo scorcio della Sessione. Disse poi benissimo annunciando che il progetto organico conduceva per ultimo risultato ad una economia di più che 800,000 lire.

Infatti all'allegato 19 del progetto, dove si fa il confronto della spesa attuale con quella che

potrà risultare dopo un certo numero di anni secondo la proposta riforma, si trova che la riduzione presunta sulla spesa attuale sarebbe di 989,000 lire.

Ma l'onorevole Relatore sa meglio di me che questa riduzione di spesa dipende dalla riorganizzazione completa, non tanto del personale del Genio civile, al cui aumento di stipendio si provvede con la presente legge, quanto dalla soppressione di varie categorie di uffici e dall'ordinamento del personale straordinario che da 20 anni, in più o meno larga misura, si trova in servizio dello Stato per le costruzioni specialmente delle strade ferrate.

Colla proposta riorganizzazione si farebbe un'operazione consimile alla fusione avvenuta nel 1861 dei due eserciti, l'esercito regolare ed il meridionale, o meglio dei volontari.

E bisogna ricordare che noi spendiamo una somma maggiore per il personale straordinario che per il personale ordinario del Genio civile, e ricordare inoltre che nel ruolo straordinario vi hanno parecchi ingegneri ed aiutanti valentissimi, che contano un servizio anche di venti anni.

La semplificazione nel servizio darebbe stabilità alle persone riducendo certe spese; perchè tutti sanno che, quando si piglia una persona al servizio a titolo provvisorio, si dà sempre un'indennità maggiore dell'ordinaria, quantunque questa indennità finisca per non aver termine che raramente, perchè poi il licenziamento non è così frequente come la entrata in servizio.

Del resto, l'aumento di stipendi, che si chiede ora, è tutto riferibile al personale permanente del Genio civile, quello che è regolato dalla legge organica del 1859, le cui disposizioni si propone di conservare in gran parte anche nel nuovo progetto di legge. Ma prescindendo anche dalle considerazioni della prossima approvazione di un progetto di legge organica che conduca ad un risultato di economia finale, io ringrazio l'onorevole Relatore di aver detto che dovrebbe sempre consentirsi quest'aumento per altre considerazioni, quelle principalmente dedotte non solo dal paragone cogli stipendi nei paesi esteri, ma eziandio dal paragone cogli stipendi interni dopo le modificazioni degli organici dei diversi rami di servizio del nostro Stato.

A questo riguardo, o Signori, mi si consenta di ricordare che nell'anno corrente ho dovuto modificare gli organici di circa 40 mila persone dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici; organici del personale delle ferrovie dell'Alta Italia, del personale delle Romane, del personale delle Poste, dei Telegrafi, dell'Amministrazione centrale e del Commissariato amministrativo delle ferrovie.

Per il solo personale del Genio civile non ho potuto far nulla, a motivo che per questo solo Corpo gli stipendi sono regolati per legge. quindi la necessità di domandare al Parlamento che gli stipendi anteriori al 1859 siano migliorati alquanto, anche per questo Corpo, che è pure il principale strumento con cui l'Amministrazione deve operare per proporre, dirigere ed eseguire oramai dugento milioni all'anno di pubblici lavori.

Se ci fosse bisogno (lo che parmi inutile dopo la Relazione dell'Ufficio Centrale) di giustificare qualche cosa, molte considerazioni dovrei sottoporre all'attenzione del Senato. Mi restringerò pertanto ad un esempio. Dopo gli ultimi organici gli ufficiali d'ordine di prima classe nelle Amministrazioni centrali sono pagati 2200 lire, ed aggiungendovi l'aumento del 10 per cento e l'indennità d'alloggio, se ne ricava una retribuzione di alcune centinaia di lire al di sopra dell'attuale stipendio di un ingegnere del Genio civile di terza classe.

I confronti sono odiosi; ma voi sapete Signori, che *non de solo pane vivit homo*, laonde anche questi confronti hanno il loro valore morale.

Del resto, che non sarebbe se si volessero istituire confronti cogli stipendi degli ingegneri al servizio di tutti gli altri Stati di Europa?

Il Senato deve essere poi tanto più facilmente tratto ad approvare questo progetto di legge anche qualche considerazione che riesce di una certa compiacenza dal punto di vista nazionale.

Da che ho l'onore di essere Ministro dei Lavori Pubblici, vale a dire in circa tre anni, ho dovuto corrispondere alle domande di Governi di altri paesi.

Noi abbiamo avuto l'onore, che ridonda poi ad onore del nostro paese, di domande di invii di ufficiali superiori del Genio civile o in commissione, o per servizio stabile, dall'Austria-

Ungheria e dall'Inghilterra per lavori fluviali e di bonificazione, e dalla Serbia per ferrovie.

Ciò per parte dei Governi. Per richiesta poi di Compagnie, abbiamo due ufficiali, un ispettore ed un ingegnere al Brasile, e dieci o dodici ingegneri, che hanno lavorato molto nelle costruzioni ferroviarie nell'Alta Italia, si trovano in Ispagna; lo che vuol dire che un certo credito lo ha pur anco il nostro paese in materia di ingegneria.

Un altro argomento, se dovessi giustificare, non dico l'importanza dell'aumento, ma la necessità dell'aumento stesso pei gradi supremi, si è questo: gli ispettori che devono vivere a Roma hanno attualmente 520 lire al mese di stipendio nella seconda classe.

Ora, tutti sanno che, per piccola che sia, una famiglia non trova qui alloggio a meno di 160 o 200 lire al mese; lo che vuol dire che le resta da comprare il pane e la carne. Ma quando si arriva all'ultimo gradino di una carriera scientifica, dovrebbe essere anche permesso di non avere da discutere quotidianamente del pranzo e della cena.

Accade in questa condizione di cose che i nostri migliori ingegneri capi rinunziano alla promozione per non essere costretti di venire alla capitale; ed è pure la classe superiore quella, da cui escono di quando in quando uomini che possono tenere il confronto con quelli di tutti gli altri rami della scienza dentro e fuori del nostro paese.

Per tacere dei viventi, hanno appartenuto, o Signori, a questo Corpo, il Paleocapa, il Lombardini, il Possenti, il Venturoli, il Serena, il Cavalieri, il Brighenti, il De Fazio, l'Afan De Rivero e tanti altri che hanno sostenuto la concorrenza con tutte le illustrazioni del mondo. Aggiungerò da ultimo che io credo di avere ancora proposto poco per l'aumento ai gradi superiori; e ciò perchè in tutte la carriere scientifiche deve presupporci un'eguale potenzialità d'ingegno onde arrivare al vertice. Per conseguenza in tutte le carriere, per gli ordini supremi, dovrebbe essere fissato uniforme trattamento: ma da ciò siamo ancora troppo distanti.

Io non voglio far confronti, perchè i passi si fanno uno alla volta; e per ora mi contento di quello che ho chiesto, lieto che l'Ufficio Cen-

SESSIONE DEL 1880 81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

trale raccomandi al Senato di volere approvare le mie proposte.

Senatore BRIOSCHI, *R. lat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore.* Io mi associo pienamente all'elogio fatto dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, sia al corpo del Genio civile come a quello delle Miniere. Però, a nome dell'Ufficio Centrale, devo raccomandare al Ministro che, all'aprirsi delle sedute parlamentari, si spinga il più possibile il progetto di legge organica, del quale questo che abbiamo davanti non è che una piccola parte.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici.* Aveva dimenticato di dire che il progetto di legge organico relativo all'ordinamento interno del Genio civile è già alla Camera e si è intesi colla Commissione che al riaprirsi delle sedute del Parlamento sarà proposto alla discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si legge l'articolo primo per porlo ai voti.

Art. 1.

Gli stipendi assegnati dal titolo VII della legge 20 novembre 1859, n. 3754, pel personale del Genio civile e delle Miniere, sono modificati come appresso:

Ispettori di 1 ^a classe	L. 9000
Id. 2 ^a »	» 8000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	» 6000
Id. 2 ^a »	» 5000
Ingegneri ordinari di 1 ^a classe	» 4000
Id. 2 ^a »	» 3500
Id. 3 ^a »	» 3000
Ingegneri allievi	» 2000
Aiutanti di 1 ^a classe	» 3000
Id. 2 ^a »	» 2400
Id. 3 ^a »	» 1800
Aiutanti allievi (ora misuratori assistenti)	» 1200
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	» 2000
Id. 2 ^a »	» 1500
Id. 3 ^a »	» 1000
Inservienti di 1 ^a classe	» 1200
Id. 2 ^a »	» 1000
Id. 3 ^a »	» 800

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà vigore col 1° di ottobre 1881, e la somma occorrente per provvedere alla relativa spesa a carico del presente esercizio sarà prelevata dal fondo per le spese impreviste.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 131.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Provvedimenti contro l'invasione della fillossera ».

Si dà lettura del progetto di legge:
(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

Con Decreti Reali si potranno estendere in tutto od in parte alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse dalle leggi 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767, e 3 aprile 1879, n. 4810. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati a *territori*, nei quali si trovino uno o più centri d'infezione e che perciò sono dichiarati *infetti*. Possono del pari essere decretati pei territori, semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 2.

Sono permessi dal 1° novembre al 31 maggio la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

È data facoltà al Ministero d'Agricoltura di permettere:

a) L'importazione ed il transito delle viti fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;

b) L'introduzione sino al 30 di giugno delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e ciò a solo scopo di bachicoltura.

Potrà lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici istituti di botanica e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi, in cui non si coltiva affatto la vite.

(Approvato).

Art. 3.

In conformità del Regio Decreto 3 marzo 1881, n. 88, serie terza, è data facoltà al Ministero stesso di introdurre nell'isola di Montecristo magliuoli di specie o varietà di viti americane riconosciute resistenti alla fillossera,

allo esclusivo scopo di formarvi un vivaio a spese, e sotto la direzione dell'Amministrazione dell'Agricoltura e previe le cautele, che, udito il parere della Commissione della fillossera, saranno riconosciute necessarie.

(Approvato).

Art. 4.

L'art. 2 della legge del 3 aprile 1879, n. 4810, è così modificato:

« Appena ricevuta tale partecipazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

« Accertata la presenza della fillossera, i delegati provvedono: allo immediato isolamento della località sulla quale è stato scoperto l'insetto; alla determinazione della *zona infetta*, e fanno al Ministero le proposte in ordine alla estensione da dare alla *zona di sicurezza*, tutte le volte che debba superare i dieci metri, ed alla *zona di difesa*.

« Il Ministero, udita la Commissione per la fillossera, statuisce sulle anzidette proposte e prescrive o i metodi curativi suggeriti dalla scienza, o la distruzione della zona infetta e di quella di sicurezza ».

(Approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 4 della legge del 3 aprile 1879, n. 4810, è così modificato:

« Ai proprietari dei vigneti colpiti dalle disposizioni della presente legge, saranno liquidate le indennità sulle basi seguenti:

« Per le zone infette sarà tenuto conto del grado d'infezione e della presumibile durata delle viti; per la zona di sicurezza, della presumibile durata delle viti in rapporto al pericolo di invasione al quale le viti stesse sono esposte. Gli elementi in ordine al grado di infezione ed alla presumibile durata delle viti, sono forniti dal Delegato fillosserico, facendone constare, mercè processo verbale da lui redatto in contraddizione degli interessati, ed in presenza di una persona esperta designata dal Presidente della Commissione ampelografica provinciale, e non possono essere sottoposti a

controllo di periti od a discussione innanzi ai magistrati, salvo il ricorso al Ministero di Agricoltura ».

(Approvato).

Art. 6.

Nessun compenso è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di Agricoltura al fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà punito con multa non minore di lire cinquecento e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

Sarà punito con multa non minore di lire mille e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprietà.

(Approvato).

Art. 8.

Disposizione transitoria.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n. 1984; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767, e 3 aprile 1879, n. 4810.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Malgrado che nessuno abbia creduto di parlare sopra questo importante progetto di legge, e debba io quindi ritenere che tutte le sue disposizioni sieno stimate buone dal Senato, pure mi trovo nella necessità di prendere la parola per rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro di Agri-

coltura, Industria e Commercio a nome dell'Ufficio Centrale. La preghiera è questa: che veda l'onorevole Ministro se sia possibile di trasferire il vivaio di viti americane, che è stato stabilito nell'isola di Monte Cristo, in un'altra isola più opportuna, e possibilmente in quella di Pianosa.

La Commissione consultiva sulla fillossera, alla quale ho l'onore di appartenere, ha trattato largamente questo argomento, ed è stata perfettamente d'accordo col Ministero nella scelta dell'isola, nella quale pareva che fosse opportunissimo di stabilire il grande vivaio nazionale di viti americane resistenti alla fillossera. Questa è la Pianosa, isola piuttosto piana, come è espresso dal suo nome, con molta terra, nella quale vegeta già un discreto numero di viti e che quindi porgeva affidamento per la riuscita del vivaio.

Inopinatamente si è udito che non era più l'isola di Pianosa quella destinata al vivaio, ma bensì l'isola o piuttosto lo scoglio di Monte Cristo. Mi perdonerà il Governo di chiamarlo così, dacchè credo che a Monte Cristo non ci sia terra sufficiente per l'orto del custode di quei pochi prigionieri che vi si trovano. Ad ogni modo, cosa fatta capo ha, il vivaio è stato stabilito in quell'isola, e potrà anche, in piccole proporzioni, andar bene.

Ma certamente quel vivaio non può essere sufficiente per i bisogni dell'Italia e questo è indiscutibile.

Io veramente non so perchè si sia voluto abbandonare Pianosa per Monte Cristo.

Si disse che fu per evitare alla Penisola un pericolo di invasione fillosserica.

Ma mi pare che questo dubbio si sarebbe potuto eliminare, non tanto perchè si sa che le fillossere non stanno sopra i tralci lisci delle giovani viti, quanto perchè adesso si è trovato, anzi si sono trovate parecchie maniere di disinfezione. Quest'argomento è stato largamente trattato dalla Commissione consultiva della fillossera, la quale ha incaricato alcuni dei suoi membri di farne gli studi e gli esperimenti. Essi hanno riferito, e noi possediamo le loro memorie stampate, dalle quali risulta che si possono con piena sicurezza disinfettare le viti coll'acido cianidrico e col solfuro di carbonio ed anche semplicemente immergendo i maglioli nell'acqua calda a una certa tempera-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

tura, nella quale la vite non soffre e la fillossera muore.

Ma havvi di più: adesso sappiamo di avere in paese molte viti americane completamente resistenti alla fillossera. Questo fatto non era ben noto qualche anno fa; ma l'esposizione di viti americane che si è tenuta l'anno passato in Varese ci ha assicurati che proprio noi possediamo in Italia di queste viti, e le possediamo da circa 30 anni, e che queste viti vegetano nei nostri vigneti commiste a viti europee e ad altre americane non resistenti. Le europee vicinissime alle americane resistenti non hanno mai manifestato traccia d'infezione, e si è sicuri che ne sono esenti. Anzi, il Ministero, dubitando che queste viti americane, quantunque da lungo tempo importate, potessero contenere fillossera, le ha fatte oggetto di apposito esame e si è appurato che ne sono completamente immuni.

Quindi potremmo fare il vivaio, non nell'isola di Monte Cristo o alla Pianosa, ma anche nella provincia di Roma, colla certezza, come dissi, di evitare qualsiasi infezione fillosserica. Essendo le cose a questo punto, non so perchè non si debba soddisfare al grandissimo desiderio e bisogno che si è manifestato nel nostro paese, di prepararci per il caso che la fillossera, che è pur combattuta con tanta energia, abbia a vincere nella guerra che sostiene contro di noi.

Io pertanto, soddisfacendo all'impegno che avevo assunto coll'Ufficio Centrale, fo viva preghiera, non solo all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ma ben anche all'onorevole Presidente del Consiglio (che pronunciò testè una parola, dalla quale ho compreso che l'opposizione possa essere venuta da lui per viste certamente bonissime) a voler entrambi capacitarsi dello stato attuale della questione fillosserica. Li prego principalmente a voler considerare che noi possediamo molte viti americane resistenti, e principalmente una grande quantità di Jorks' Madeira, il quale al Congresso fillosserico di Lione dell'anno passato è stato chiamato il Baiardo senza macchia e senza paura, tanto sa sfidare il morso dell'insetto; per lo che potremmo farne delle centinaia di migliaia di talee, onde ritrarne in un anno altrettante barbatelle.

Prego i signori Ministri a voler considerare

queste circostanze speciali, e spero che vorranno prendere disposizioni conformi al desiderio loro manifestato.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io terrò molto conto delle raccomandazioni dell'Ufficio Centrale. Il vivaio di Monte Cristo è stato piantato prima che io fossi venuto al Ministero. Non so quindi le ragioni per le quali non si è effettuato il desiderio espresso prima, di mettere questo vivaio nell'isola di Pianosa.

Io studierò di nuovo la cosa e farò esaminare il vivaio di Monte Cristo per conoscere in quali condizioni esso si ritrovi. Ove risultasse che convenisse trapiantarlo altrove, se vi sono ostacoli in Pianosa, si cercherà un altro luogo. I progressi che si sono fatti nel modo di disinfettare le viti renderanno facile di avere in un luogo bene scelto un vivaio più ricco e più abbondante di quello di Monte Cristo.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge già approvati in questa seduta.

(Il Senatore Segretario, Chiesi, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Sono pregati i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio).

PRESIDENTE. Leggo il risultato delle votazioni. Fusione della Società di navigazione Rubatino e Florio:

Presenti 97

Votanti 96

Favorevoli 82

Contrari 14

Astenuto 1

(Il Senato approva).

Proroga di trattati e di convenzioni di commercio e di navigazione con la Francia, il Bel-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

gio, la Gran Bretagna, la Germania e la Svizzera :

Votanti	97
Favorevoli	92
Contrari	5

(Il Senato approva).

Convenzione per modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla Società delle strade ferrate meridionali approvata con la legge 21 agosto 1862 e 14 maggio 1865 :

Presenti	97
Votanti	94
Favorevoli	90
Contrari	4
Astenuti	3

(Il Senato approva).

Provvedimento contro l'invasione della fillossera :

Votanti	95
Favorevoli	90
Contrari	5

(Il Senato approva).

5. Collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica :

Votanti	97
Favorevoli	95
Contrari	2

(Il Senato approva).

Modificazione degli stipendi degli impiegati del Genio civile e delle Miniere :

Votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

(Il Senato approva).

Diritto a pensione alle vedove ed agli orfani

degli ufficiali e assimilati che contrassero matrimonio senza il sovrano assenso e che godettero dell'indulto del 1871.

Votanti	97
Favorevoli	87
Contrari	10

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge N. 132.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Io rendo pienissima giustizia alla nobiltà degli intendimenti che hanno ispirato questo progetto di legge all'onorevole Ministro della Guerra. Dichiaro però francamente che sarei lietissimo se, trascorso un anno, potessi rallegrarmi con lui e persuadermi che coll'applicazione di questo progetto di legge egli non abbia, sfortunatamente, fatto più male che bene all'esercito.

Io mi auguro che l'onorevole Ministro della Guerra voglia andare molto a rilento nell'applicazione di questo progetto di legge che pur riconosco necessario; e per conseguenza mi associo pienamente alle conclusioni della Giunta centrale ed ai concetti espressi dall'onorevole mio amico generale Bertolè-Viale, vale a dire, che questo progetto potrà dare più o meno buoni risultati, secondo che sarà coordinato con altri progetti relativi all'esercito coi quali, sembra a me, sarebbe stato desiderabile che fosse coordinato fin da principio, quali sono la legge sullo stato degli ufficiali, quella sulle pensioni e anche quella sull'avanzamento.

Questa posizione ausiliare che ora si vuole creare, non è cosa nuova; esiste in altri eserciti, e a giudicarne dai risultati che ha dato, si può dire che presso quegli eserciti non è

stata reputata degna, nè di troppa lode, nè di troppo biasimo.

Io credo però, e desidero di dirlo al Senato, che se questo progetto di legge fosse applicato, come da taluno parrebbe essere desiderato, in un modo addirittura radicale, valendosi il Ministro della Guerra pienamente di tutte le facoltà che gli sono concesse, ed applicandole indiscriminatamente a tutti gli ufficiali a cui questo progetto di legge darà il diritto di applicarle; io credo che invece di giovare allo esercito, lo sconvolgerebbe e seriamente.

Io sono stato lieto quando ho visto che da questo progetto si era tolto il limite di età. Il limite di età è una di quelle cose che non ho mai capito e non capirò mai, e non credo possibile possa dare buoni risultati.

È una specie di giudizio peggiore ancora di quello della sorte.

Io prego il Senato e l'onor. Ministro della Guerra di voler considerare che se l'art. 6 dovesse essere una forma mascherata dell'art. VI che esisteva precedentemente, il Ministro della Guerra avrebbe con questo progetto di legge delle facoltà eccezionalissime, mediante le quali gli ufficiali che hanno superata una certa età sarebbero tutti passati in questa posizione nuova sussidiaria o ausiliaria, la quale, per quanto mi si possa dire che è fatta nell'interesse degli ufficiali, non si può negare che in fondo non sarà dagli ufficiali, a cui verrà applicata, considerata certamente da tutti in questo senso.

E questi limiti di età sono molto bassi, e ciò per una ragione sulla quale io mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro della Guerra.

Io ho detto fin dal principio del mio discorso, che avrei desiderato che questa legge fosse stata coordinata colle disposizioni che regolano gli avanzamenti, e dico il perchè con la mia solita e abituale franchezza: perchè mi pare che fra le leggi e le disposizioni che reggono oggi l'avanzamento del nostro esercito da una parte coll'anzianità, dall'altra colla scelta accordata agli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra, la parte fatta a questi ultimi è troppo larga in paragone di quella lasciata agli altri ufficiali.

Si dice che è necessario accrescere considerevolmente la scienza dell'esercito. Questo sarà

vero ma io mi permetto di dire che non è vero che fino ad un certo punto, e che vi sono pure delle altre qualità militari che alcuni non apprezzano abbastanza, ma che hanno per me un'importanza grandissima, un'importanza qualche volta assai maggiore della scienza stessa.

E qui bisogna che io faccia una confessione. Il Senato sa che io sono stato un peccatore ostinato, impenitente, procrastinante, e lo sono ancora; io sono stato il più antico ed il più costante sostenitore delle ferme brevi; ma contemporaneamente ho sempre creduto che quando le ferme dei soldati sono brevi, bisogna che i quadri degli ufficiali abbiano molta consistenza, e per conseguenza che le tradizioni militari vadano conservate, e conservate religiosamente. È per questo che quando io vedo progetti di legge, che naturalmente riguardano questi ufficiali che hanno poca scienza, i quali però hanno fatto delle campagne e che portano sul loro petto delle distinzioni onorifiche, mi assale il dubbio se la grande quantità di ufficiali giovani che verrà al loro posto, possederà una scienza maggiore, ma non una eguale esperienza di cose di guerra ed una eguale autorità sui soldati, perchè l'esperienza me lo ha dimostrato, che i soldati giovani sono quelli i quali subiscono di più il prestigio degli ufficiali vecchi, i quali si presentano dinnanzi a loro colla fama di aver fatto delle campagne e coi distintivi di essersi condotti bene nelle medesime.

Dopo ciò, se il Ministro della Guerra applicasse largamente la facoltà che la legge gli ha dato, tutti questi ufficiali scomparirebbero e rimarrebbero sempre gli smaniosi di promozioni a scelta che gli farebbero ressa perchè si ampliasse, si allargasse il criterio nella applicazione di essa. Io vedo per esempio passare a colonnelli alcuni ufficiali all'età di 52 anni, mentre quelli passati per la scuola di guerra e per il Corpo di stato maggiore vi arrivano in età assai più giovane. Ora i primi per quanto abbiano percorso onorevolmente la loro carriera, quando si avvicinano all'età di 52 anni appena promossi colonnelli corrono rischio di essere mandati via, mentre vi saranno altri ufficiali giovani provenienti dalla scuola di guerra i quali avranno ottenuto il grado di colonnello e saranno impazienti di diventare al più presto generali, per cui ci saranno due qualità di colonnelli nell'esercito: colonnelli a 52 anni che

hanno fatto la carriera regolare e che chiamerei in confortatorio e colonnelli che direi in purgatorio, i quali non vorrebbero ci fosse nessun altro prima di loro per poter essere promossi.

Naturalmente portano con loro la convinzione che è nell'interesse assoluto dell'esercito che si cammini in fretta, che gli ufficiali siano sempre rinnovati e che i quadri siano sempre giovani.

Ma io mi ricordo che Biagio Pascal — il quale era un uomo che la sapeva lunga — diceva che l'interesse è un istrumento meraviglioso per guastare la vista e per render cieco senza dolore. Io vorrei che questa smania di correre non ci fosse e che soprattutto la legge non la favorisse, perchè se ci è scienza al mondo, la quale sia una scienza sperimentale, è appunto la scienza della guerra, ed io vedo che gli eserciti che sono sempre stati i più compatti, sono quelli in cui si è meno abusato della scelta, dove si è fatto uso dell'esclusione per incapacità e dove si sono rispettati moltissimo i diritti dell'anzianità.

In fatto di guerra, scienza sperimentale, — ho sempre visto che è succeduto così.

Si è parlato sempre dell'esercito prussiano. L'esercito prussiano ha fatto le campagne del 1866 e del 1870 con dei generali di cui non ne sarebbe rimasto uno giudicato alla stregua di questa legge. Erano piuttosto superiori che inferiori ai 70 anni. Poichè si parla di quei generali, si può dire una cosa, cioè: che non tutti quei generali forse avevano dal lato della scienza, quella grande competenza che si sarebbe potuto pretendere.

Avevano a fianco degli ufficiali di stato maggiore abilissimi, e si era tenuto conto che se l'ufficiale giovane poteva portare con sè molte conoscenze, non poteva portare con sè, quella autorità e quel prestigio che i vecchi generali prussiani avevano, cioè vecchi servigi e lunga esperienza. Io mi ricordo che un molto illustre capitano, una volta mi definiva così il segreto della vittoria. Egli diceva che il segreto della vittoria consisteva in due cose molto semplici. Giungere a tempo, con dei soldati che non scappino. Il giungere a tempo è questione di scienza, l'averne dei soldati che non scappino, è questione di rispetto ai diritti di gerarchia,

di rispetto assoluto ai vecchi soldati, senza di che quel sentimento è difficile a crearlo.

Poi non bisogna neanche far troppo buon mercato del valore, dell'esperienza, trattandoli come una cosa così volgare e considerando la milizia come una scienza occulta, come dei misteri di Iside e di Osiride.

Nella scienza militare disgraziatamente è entrato un elemento cattivo, un elemento che l'ha voluta rendere oscura e profana.

Si sono introdotte delle nomenclature e ciò ha fatto credere che ci fossere delle cose delle quali s'ignorava il significato, perchè espresse con parole che parevano quasi appartenere ad una lingua morta.

Per esempio, che cosa è la logistica?

Mi son ricordato lo storia del *Bourgeois Gentilhomme* di Molière che diceva al maestro: Come quando parlo, parlo in prosa?

Così, per esempio, si può dire della logistica.

Domandatelo ai capi-traffico delle ferrovie, i quali vi trasportano un certo dato numero di uomini ad una certa distanza, in un tempo determinato.

Essi senza sapere la parola logistica fanno della logistica su grande scala e risolvono il più bel problema di logistica.

Io quindi amo molto che nell'esercito si tenga conto degli studi, dell'istruzione, ma desidero anche che si tenga conto dei vecchi servigi prestati, e che prima di licenziare degli ufficiali, i quali hanno lunghi servigi di guerra, si vada adagio, perchè ad allontanare d'un tratto tutta questa gente a me fa paura. Se la legge fosse stata approvata tale quale era stata proposta o se vi si desse esecuzione come è adesso, io credo che nell'esercito, e specialmente nella fanteria, scomparirebbero più della metà dei capitani.

Ora, ogni volta che mi sono trovato a delle grandi manovre, alle quali sono curioso di assistere, benchè non abbia l'onore di appartenere all'esercito, ho sempre ammirato come le compagnie della nostra fanteria isolatamente manovrassero bene; manovrassero come non ho mai visto manovrare la fanteria di nessuna altra potenza. Tra me mi sono detto: in questo modo di manovrare devono quei capitani avere un merito reale. I capitani devono esser buoni per cui, quando ho sentito parlare di un pro-

getto di legge in favore dei capitani dell'esercito, dico la verità mi era creduto che si sarebbe proposto di loro dare un cavallo ed aumentare loro la paga per trattenerli anziché facilitare loro il modo di andare via.

Non dirò altro, ho detto chiaro il mio modo di vedere. Mi auguro che il Ministro della Guerra, nell'applicare questa legge, porti molta temperanza, ci porti tanta imparzialità, senta così scrupolosamente il parere di tutti i superiori gerarchici degli ufficiali, da evitare che questa legge diventi un modo di mutar troppo radicalmente il personale dell'esercito.

Gli ufficiali, se hanno qualche anno di più, quando sono buoni, quando hanno le vere qualità militari, importa molto di saperli conservare.

Senatore MEZZACAPO C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO C. La necessità di questa legge mi sembra non contrastabile.

Altravolta nel Senato ebbi l'onore di chiamare l'attenzione dell'allora Ministro della Guerra l'onorevole nostro Collega Mazè de la Rôche, perchè mi pareva che nel riordinamento dell'esercito si fosse lasciato una lacuna che fosse la ragione delle condizioni attuali della nostra ufficialità.

E difatti allora feci osservare che coll'aver nel nuovo ordinamento fatto scomparire completamente lo Stato maggiore dalle piazze. Al numero di 1300 a 1400 ufficiali che rappresentava quello Stato maggiore noi non ne contrapponemmo che sei o settecento dei Distretti militari, dei quali appena un trecento assorbono i migliori di quelli che avrebbero potuto andare nello Stato maggiore delle piazze essendo necessario di prendere gli altri tra gli ufficiali attivi, ed energici, altrimenti i Distretti si accascierebbero, e non potrebbero funzionare. Quindi io diceva: Se voi non introducete un'istituzione intermedia che venga a supplire precisamente a questo vuoto che si è fatto nel nostro ordinamento, noi avremo sempre un ingombro di mille ufficiali ai quali, non abbiamo modo di provvedere. La situazione di fatti, è precisamente questa.

Qui non si tratta, e credo che non possa essere nella mente del signor Ministro della Guerra, di abbondare nel mettere gli ufficiali nella posizione che si va a costituire privando

in tal guisa i reggimenti di un elemento preziosissimo.

Chi si trova a contatto colle truppe sa bene che non v'ha reggimento che non abbia i suoi tre o quattro, e qualche volta direi cinque capitani, i quali, non difettano di morale e di ottima volontà, ma le loro gambe non rispondono più al desiderio del fare. Ed il cavallo che si potesse loro dare supplirebbe fino ad un certo punto, ma non sempre; perchè quando si arriva sul luogo del combattimento, non è possibile in terreno frastagliato di comandare stando a cavallo di un ronzino, e nemmeno di un cavallo inglese. Dunque la necessità di ringiovanire i quadri.

Ma con questo non intendiamo di volerli giovani, da poco usciti dalle scuole, sibbene tenersi a quel giusto grado di forza fisica, che sia in relazione con la posizione che si occupa.

Che la legge non sia quale si richiede, ben lo vediamo, e se l'accettiamo e consigliamo di accettarla è solo perchè a voler mutarla radicalmente per condurla alla condizione vera in cui dovrebbe essere, bisognerebbe, come giustamente osservava l'onorevole Senatore Corte, risalire alla legge delle pensioni.

E difatti noi siamo venuti a creare oggi una posizione ambigua, di ufficiali ausiliari, perchè colle leggi attuali nostre sullo stato degli ufficiali, abbiamo costituito una riserva che non è riserva, mentre che essa vorrebbe essere per l'appunto dagli ausiliari. Quindi, non so quali possano essere le intenzioni dell'onorevole signor Ministro della Guerra, ma credo, ed anzi spero che, quando il Ministro della Guerra dovrà rivedere la legge delle pensioni, come fu promesso pure dal Ministro delle Finanze nell'ultima legge sulla Cassa militare, farà scomparire questa, che non saprei come chiamare, e che dirò confusione, dove vanno versati tutti quelli abili ed inabili, che per una ragione qualunque vanno in pensione.

In quella grossa massa confusa dove gli ufficiali non sono classificati; e quando verrà il momento di doverli adoperare, temo che finiranno per portare più confusione che altro.

Dunque per me la vera posizione ausiliaria sarà venuto il momento opportuno, quella della riserva come posizione intermedia tra l'attività e il passaggio al riposo.

Gli ufficiali i quali non sono più in caso di

prestare nessun servizio passano direttamente al riposo, quelli invece, che sono in caso di prestarne tuttora di utili andrebbero alla riserva. Allora migliorando la legge delle pensioni con l'abbassare altresì il limite di età, si farà in modo che in questa riserva vadano ufficiali validi, tra cui troveremo la maniera come provvedere a parte degli ufficiali della milizia mobile (perchè una parte vorrebbe essere tratta dall'esercito attivo); nonchè a quella grande quantità d'ufficiali di cui abbiamo bisogno per i servizi territoriali in tempo di guerra, ai servizi di tappe, ecc.

Laonde nel votare questa legge, conosciamo la necessità di farlo, perchè urge, non dico di ringiovanire i quadri, ma di renderli tutti atti a prestare il servizio cui la volontà sola non basta essendo anche necessarie le forze fisiche. E l'accettiamo sebbene imperfetta, ancor più perchè se volessimo cominciare oggi a riformarla, si correrebbe il rischio di perdere un altro anno o due lasciando i quadri nelle condizioni in cui sono.

Ma spero che il Ministro della Guerra riterrà questa come una legge provvisoria, e son sicuro che l'applicherà con tutta quella prudenza che è da ripromettersi da un vecchio generale che essendo sempre stato a contatto delle truppe ed avendo servito con tanto amore conosce i bisogni del servizio.

L'onorevole Generale Corte ha accennato pure al limite obbligatorio di età, e mi fa piacere di trovarmi d'accordo con lui, essendo io uno degli avversari più decisi di quel principio; perchè credo che il limite di età e l'avanzamento assolutamente per anzianità, introdurrebbero nell'esercito un fatalismo musulmano di cui fra dieci anni si sentirebbero gli effetti accascianti pel morale dei quadri delle truppe.

Mi felicito di trovare un appoggio in questa mia profonda convinzione, che ho sostenuto sempre, e che sosterrò con tutte le mie forze, finchè me ne rimarranno: ripeto, sono ben lieto di trovare un appoggio così valevole quale è quello dell'onorevole Senatore Corte.

Ma non potrei consentire nell'avversione, come si è mostrato dall'onorevole Senatore Corte, relativamente alla scelta.

Io credo che tutto stia nella maniera di ap-

plicare questo principio. Ma io lo credo necessario con certe garanzie fra certi limiti.

Vogliamo veramente ufficiali che servano con amore, che serbino il fuoco sacro della vita militare? Bisogna che l'ufficiale debba a se stesso la sua carriera. Bisogna che esso dica: se io sarò, non dico uno scienziato, ma avrò tutta la buona volontà e saprò acquistare quel corredo di cognizioni che si richiede per la carriera, e se la sorte mi conserverà la salute e le mie forze fisiche, io sarò sicuro di far carriera.

Se l'ufficiale invece non può avere questa convinzione, si abbandonerà al fatalismo, verrà l'anzianità e lo porterà avanti, verrà il limite obbligatorio di età e lo manderà via. Allora esso cadrà in una specie di accasciamento morale, che sarà funesto all'esercito.

Io quindi mi debbo felicitare di vedere che nella Camera dei Deputati il limite obbligatorio d'età sia stato escluso; mi duole solo di veder accennato nella Relazione che il Ministro conservi l'opinione favorevole a quel principio, e che abbia dichiarato che nel prendere in esame la legge stessa, ne terrà nuovamente conto.

Io ho bisogno appunto ora di fare tale riserva, perchè quando verrà la legge, su questa parte, io la combatterò, come l'avrei combattuta oggi.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io non entrerò nella questione del limite di età accennata dall'on. Senatore Mezzacapo; dal momento che è stato escluso il principio, è debito di lealtà del Ministro di applicare la legge nello spirito, secondo il quale è stata votata dal Parlamento:

I limiti di età dai quali può partire il Ministro per collocare in posizione ausiliaria gli ufficiali che rispondono a quegli stessi dell'attuale legge sulle pensioni, salvo per gli ufficiali inferiori, pei quali è stato stabilito, per quelli combattenti, il limite di età di 45 anni pei capitani, e di 42 pei subalterni, mentre la legge sulle pensioni fissa rispettivamente quello di 50 e di 45 anni.

Tutti gli altri limiti sono perfettamente uguali a quelli stabiliti dall'attuale legge sulle pensioni. Nel fondo quindi non c'è nessun cambiamento nel

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

regime che si è seguito fin qui in ordine al collocamento degli ufficiali o a riposo o nella posizione di servizio ausiliario, che d'ora innanzi costituirà una posizione intermedia.

Quindi prego il Senatore Corte di rassicurarsi che i timori che egli ha che si voglia sconvolgere l'esercito, non sussistono, almeno per quanto dipenderà da me. Io ho vissuto troppo tempo in mezzo ai soldati per non sapere apprezzare quanto i vecchi ufficiali sieno un elemento prezioso finchè le loro forze fisiche li sorreggono. Essi sono il vero nerbo dell'esercito, ne sostengono la compagine, e con quei sentimenti di devozione e di abnegazione che li caratterizzano sono di esempio ai giovani ufficiali e ispirano un gran rispetto ai soldati. Quindi oso dire che il Senatore Corte ha predicato ad un convertito, e che da parte mia vi sarà sempre il massimo riguardo per questi ufficiali.

L'odierno modo di guerreggiare ha, per quanto riguarda l'età degli ufficiali, delle esigenze imprescindibili.

Ho vissuto, come ho detto, molto in mezzo ai soldati, ho fatto la campagna di Crimea e in questa campagna ho visto in che condizione si trovassero gli ufficiali inferiori i quali avevano passata la quarantina.

Io che comandava allora un battaglione, ho dovuto molte volte aver pietà di questi poveri ufficiali che, al di là della quarantina, non avevano forze sufficienti per sostenere le condizioni del clima e le fatiche delle marcie.

L'onorevole Corte ha accennato all'espedito del cavallo. Io credo che il cavallo possa essere anche un mezzo per conservare in servizio fino ad una età più avanzata gli ufficiali, abbenchè nei nostri terreni non si possa sempre usare il cavallo nei combattimenti; tuttavia nelle marcie permette, è vero, all'ufficiale di arrivare fresco sul campo di battaglia. Questa però è una questione che dovrà essere studiata in avvenire, perchè si collega colle finanze, e per parte mia non dubito che, coi maggiori assegnamenti che si potranno concedere al bilancio della Guerra, anche questa questione si potrà risolvere.

L'onorevole Corte ha accennato ancora alla questione della scelta. La questione della scelta s'impone quando un esercito è composto in modo così eterogeneo come lo è il nostro da 20 anni a questa parte. Tutti conoscono le di-

verse provenienze degli ufficiali, e se non esistesse la scelta non potrebbero arrivare ai gradi superiori gli ufficiali più eletti. Quando gli ufficiali usciranno tutti dalla scuola, ovvero dalla classe dei sott'ufficiali, i quali hanno subito un esperimento, e che, progredendo l'istruzione del paese, anch'essi verranno ad avere un certo grado di coltura di poco differente da quello che si acquista nelle scuole, certamente sarà il caso di variare anche le leggi e di moderare il principio della scelta; ma per ora credo che la scelta per noi sia indispensabile. Del resto, qui non si tratta di variare il principio dell'avanzamento a scelta, quanto cioè è stabilito attualmente e concesso dalle leggi.

Riguardo poi all'applicazione della legge osserverò come l'art. 2 stabilisca che debbano passare nella posizione, di servizio ausiliario, quegli ufficiali i quali non sono più in grado di attendere al servizio attivo. Qui il principio di età è stato stabilito per un certo limite, oltre il quale è il caso di esaminare se gli ufficiali conservano ancora tutte le condizioni necessarie.

L'art. 4, fissa questo limite di età.

L'art. 10 prescrive, che con decreto reale saranno stabilite le norme con cui dovrà essere ricercata da apposite Commissioni, la non idoneità degli ufficiali a proseguire nel servizio attivo.

Siffatte norme saranno analoghe a quelle che già furono sperimentate in occasione dell'art. 3 nel 1871, salvo quelle modificazioni che l'esperienza e le mutate condizioni hanno suggerito.

Come vede l'onorevole Senatore Corte, il Ministro si può dire vincolato da regole invariabili, e non sono quindi a temersi gli arbitri o una meno retta applicazione della legge.

Le Commissioni reggimentali le quali sono incaricate di redigere gli specchi *caratteristici*, le autorità incaricate di compilare i rapporti degli ufficiali, generali e colonnelli, faranno le loro proposte; un'altra Commissione di cui non farà parte chi ha fatto quelle proposte, deciderà in merito con la scorta di tutti i documenti che le verranno trasmessi, e non è a temersi quindi che succedano arbitri.

Del resto, il bisogno di questa legge, come

ha accennato l'onor. Mezzacapo, sarebbe meno sentito se esistesse il servizio sedentario.

Non essendovi, è evidente che si è formato un arrenamento, massime nei gradi inferiori, proveniente dal modo con cui si è formato l'esercito italiano, perchè vi entrarono a un dipresso della stessa età, chi come colonnello, chi come sottotenente.

Ciò ha costituito uno stato di cose eccezionale, che ha reso inevitabile un provvedimento straordinario.

Si è parlato della legge delle pensioni. Certamente che questo sarebbe stato il mezzo più naturale, perchè se vogliamo andare al fondo delle cose, da che proviene questo arrenamento di carriera?

Perchè niuno vuole andare a riposo; perchè tutti accettano con ripugnanza questa posizione per la grande differenza esistente tra l'assegnamento di attività e quello di riposo.

È certo che con una legge delle pensioni si sarebbe vinta questa riluttanza, e forse la legge si sarebbe applicata come negli altri paesi molto facilmente, come succede in Austria dove si è fatta un'epurazione dei quadri che ha fatto parlare assai nel mondo militare, ma senza incontrare molte difficoltà perchè hanno largheggiato nelle pensioni.

D'altronde tutti sanno che la nuova legge sulle pensioni non si è potuta presentare perchè una legge così importante non poteva essere discussa in questa Sessione. Bisognava dunque trovare una legge che avesse un carattere di temporaneità il quale, quantunque non espresso nella legge, traparere però dal suo complesso.

Bisognava insomma addivenire a questi provvedimenti.

Io credo che la legge soddisfi allo scopo perchè permette al Ministro di mettere con minore scrupolo a riposo un certo numero di ufficiali, massime quelli che, accorsi nel cinquantanove e nel sessanta per combattere le guerre dell'indipendenza, si trovano ora a non avere che 21 o 22 anni di servizio, e non avrebbero diritto quindi che alle pensioni di riforma. Ora, mediant l'assegnamento che viene loro concesso dalla posizione ausiliaria avranno un trattamento discreto e che nel fondo poi potrà diversificare non molto da quello che loro accorderebbe una nuova legge sulle pensioni,

che per quanto si voglia fare larga, avrà sempre i suoi limiti nell'assegnamento.

Del resto, anche in ordine al limite di età, io credo che non bisogni esagerare nè in un senso, nè in un altro. È certo che conservando indefinitamente nei gradi effettivi, degli ufficiali solo perchè conservano un certo grado di attitudine fisica, ne verrebbe compromesso il reclutamento degli ufficiali, senza speranza di carriera. È certo che gli eletti ingegni rifugirebbero allora dalla carriera militare; ed è d'uopo mantenere, entro giusti limiti, un certo movimento; onde l'età entrerà sempre come fattore nelle determinazioni del Ministero per collocare a riposo gli ufficiali.

Dissi nei giusti limiti; e certamente quando si tratta di ufficiali che hanno qualità spiccate e che colla loro intelligenza supplissero ampiamente alla minore attitudine fisica, non è il caso di allontanarli; ma in generale, siccome queste sono eccezioni, il limite di età sarà sempre un fattore da aversi presente nel trasferire gli ufficiali nella posizione sussidiaria, ben inteso con la scorta dei pareri che saranno emessi dalle Commissioni appositamente nominate per dare il loro avviso in proposito.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Non voglio entrare nelle quistioni generali sollevate dagli oratori che mi hanno preceduto e mi attengo al progetto di legge; desidero soltanto constatare una cosa di fatto. Dalle parole pronunziate dall'on. Corte sembrerebbe che questa dia al Ministro della Guerra dei poteri straordinari che minacciano il personale, e ciò non è esatto.

Colla legge attuale sulle pensioni il Ministro della Guerra ha facoltà di collocare a riposo qualunque ufficiale che abbia raggiunto i 30 anni di servizio; egli può in conseguenza collocare legalmente a riposo un tenente quando anche non abbia più di 48 o 49 anni.

I limiti di età che sono stabiliti nell'articolo 2, quello dei tenenti generali a 60 anni, è il limite di età al quale il tenente generale ha diritto di chiedere il ritiro.

Bisogna stabilire le cose come sono. Al giorno d'oggi un generale che abbia 39 anni di servizio, qualunque sia la sua età, può essere collocato a riposo dal Ministro della Guerra, mentre non può chiedere il riposo se non ha

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

60 anni; e i limiti di età stabiliti in questa legge per passare alla posizione sussidiaria, sono precisamente, per gli ufficiali superiori, quei limiti che danno diritto all'individuo di chiedere il riposo.

Dimodochè le disposizioni del progetto che discutiamo consistono in sostanza in un aumento di pensione.

L'imbarazzo nel quale si sono generalmente trovati i Ministri della Guerra non proviene dalla mancanza di facoltà per collocare ufficiali a riposo, ma dalla deficienza di fondi per le pensioni.

Se un ufficiale che vi abbia diritto domanda spontaneamente il suo collocamento a riposo, non s'incontra alcuna difficoltà a secondare il suo desiderio; ma se il Ministro lo mette a riposo di autorità, la Corte dei Conti non registra il decreto quando non vi sono somme disponibili su i fondi per le pensioni assegnati al Ministero della Guerra.

Dimodochè il progetto di legge non è una minaccia, nè un'arma messa nelle mani del Ministro contro il personale; è un progetto piuttosto benefico, perchè il risultato finale sarà che alcuni ufficiali, invece di essere messi a riposo, passeranno nella posizione sussidiaria con una specie di aumento di pensione; ed altri ufficiali di grado inferiore i quali per avanzata età o per qualche altro motivo, potrebbero essere riformati senza diritto a pensione, avranno ora una pensione vitalizia.

Dunque non si tratta di facoltà nuove che si danno al Ministro, ma si tratta piuttosto di quelle di cui dispone attualmente.

Ho voluto unicamente constatare questi dati di fatto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Corte.

Senatore CORTE. Io credo che l'on. Senatore Bruzzo non mi abbia capito, forse perchè mi sarò espresso male.

Io conosceva quella disposizione di legge a cui egli ha fatto allusione.

Io ho detto che quest'articolo 6 mi faceva paura, perchè era stato messo in surrogazione all'articolo 6 tolto dall'altro progetto di legge, e che per conseguenza con l'applicazione dell'attuale articolo, che contiene criteri molto diversi da quelli che ho avuto il piacere di sentir dichiarare dall'onor. Ministro della Guerra, si

sarebbe ottenuto invece lo stesso effetto proposto del limite di età.

Le altre cose, a cui mi ha richiamato l'onorevole Senatore Bruzzo, le conosceva benissimo.

Giacchè ho la parola, vorrei domandare ancora una cosa all'on. Ministro della Guerra.

Io scorgo all'articolo 7, dove si parla di indennità e compensi sul Bilancio della Guerra agli ufficiali i quali sarebbero colpiti dall'articolo 6, che si darebbe una indennità di lire 1000 per i tenenti generali, 700 per i maggiori generali, 600 per gli ufficiali superiori, 500 per i capitani, 400 per i tenenti e sottotenenti.

Ora questa posizione ausiliaria è molto differente da quella di riposo.

Uno di questi ufficiali per esempio, può essere richiamato in servizio e dover montare a cavallo. Un ufficiale, il quale è stato messo a riposo, per la nuova sua posizione di riposo non può certamente permettersi il lusso del cavallo per cui la prima cosa che farà, quando sarà posto a riposo, sarà quella di vendere il cavallo per soddisfare a qualche debituccio e per metter su una casa da buon borghese. Ora con 700 lire all'anno, che gli date, a meno che non gli facciate qualche facilitazione, non gli concediate almeno un uomo per la pulizia del cavallo, è inutile il pretendere che questo disgraziato Maggior generale possa tenere un cavallo e averlo a disposizione quando lo richiameranno in servizio, per cui io senza domandare su questo al Ministro della guerra delle assolute spiegazioni vorrei che almeno in quella parte di cui si è tanto compiaciuto l'onorevole generale Bruzzo, dei vantaggi cioè che ne risentiranno gli ufficiali, si facesse almeno in modo che questi vantaggi siano veri, perchè francamente se ad un ufficiale generale o ad un maggiore che mettete in ritiro gli dite: Guardate vi do 700 lire all'anno ma dovete conservare il cavallo, la bardatura e tutto quanto, è una passività questa che non è compensata perchè l'assegno dovutogli per legge precedente e le 700 lire bastano a mala pena a vivere e non a mantenere un cavallo ed un servitore.

FERRERO, Ministro della Guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, Ministro della Guerra. Risponderò subito all'obbiezione dell'onorevole Senatore Corte.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria, come appartenenti in parte alla milizia mobile, possono essere richiamati o per istruzioni o per entrare in campagna.

Nel primo caso è necessario dar loro il cavallo di servizio.

Quanto al caso di guerra si sa che si accorderà loro l'entrata in campagna e così ogni ufficiale ha il mezzo di provvedersi quello che gli è necessario.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Perdoni un'altra obiezione.

Al maggiore generale, il quale sia messo a ritiro, gli ridarà il cavallo allorchè sarà richiamato in tempo di guerra? Ma quando lo chiameranno in servizio attivo e che avrà 56 o 58 anni, il che vuol dire che sarà stato due o più anni senza andare a cavallo, sarà ancora bastantemente in esercizio?

Bisogna dunque, per conseguenza, facilitargli il modo di potersi tenere in esercizio, bisogna fare in modo che possa tenere un cavallo; e questo con 700 lire all'anno non si può fare.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io conosco molti ufficiali che conservano l'attitudine a montare a cavallo anche dopo diversi anni di riposo, e ciò quando si sono per lungo tempo esercitati nell'equitazione.

A parte questo però, riguardo agli ufficiali che non saranno in grado al tempo della loro chiamata sotto le armi di montare a cavallo, si darà loro un'altra destinazione, per esempio, al comando di una piazza forte, al comando di una divisione territoriale e ad altri servizi che in guerra sono necessarii, che occorre di impiantare, e per i quali attualmente non abbiamo nessun personale.

Vi sarà posto per tutti; certamente chi non è in grado di montare a cavallo starà a piedi.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. L'ora tarda farà sì che io procurerò di essere il più breve possibile.

È naturale, o Signori, che in leggi di questa natura si sollevino delle obiezioni e molte.

E di fatti alle opposizioni che questa legge

incontrò nell'altro ramo del Parlamento, si aggiunsero quelle altre obiezioni della stessa natura che vennero fatte negli Uffici del Senato.

Il vostro Ufficio Centrale ha procurato di riassumere in poche parole queste obiezioni e di dare, o almeno di accennare, le risposte che si potrebbero fare ad esse.

Una delle principali obiezioni fu quella appunto, che questa legge non avendo un carattere temporaneo poteva dar luogo ad arbitrî, arbitrî che nessuno certamente pensava di far risalire al Governo, ma ai criterî coi quali saranno giudicati questi ufficiali dalle varie Commissioni: dappoichè l'onorevole Ministro e il Senato sanno benissimo che quando interviene in un giudizio l'opinione di molti, e di molti che giudicano non collettivamente, il criterio del giudizio può essere vario, anzi lo è quasi sempre.

Perciò si desiderava dall'Ufficio Centrale che l'onorevole signor Ministro dichiarasse, come oggi infatti ha dichiarato al Senato, che stabilirà per decreto reale tutte le norme per fissare i criteri regolatori del giudizio.

Egli poi ha soggiunto che si atterrebbe a quelle stesse norme che furono dettate per l'applicazione della legge del 1871, vale a dire di stabilire eziandio una Commissione centrale la quale avesse mandato di esaminare i richiami che verranno sporti dai singoli ufficiali, come pure di rivedere il lavoro delle Commissioni, onde costatare che i criterî furono applicati uniformemente da tutte, giacchè si tratta di molti corpi, e quindi potrebbe benissimo accadere, che in un corpo si stabilissero, o almeno si applicassero dei criterî in un senso, e in un altro corpo si applicassero in senso diverso.

La dichiarazione dell'onorevole Ministro risponde quindi ad uno dei mandati che l'Ufficio Centrale aveva avuto dagli Uffici del Senato.

Questa legge, la quale, sebbene porti il titolo di creazione di una posizione ausiliaria, ma che in realtà non ha altro scopo che di mettere nella posizione di riforma o di riposo un numero abbastanza considerevole di ufficiali, parve a taluni che avrebbe potuto essere limitata, nell'applicazione, a quel tale numero di ufficiali, che, dai rapporti pervenuti al Ministero, risultassero meno idonei al servizio attivo; dovesse quindi avere carattere tempo-

raeano, mentre com'essa è concepita durerà finchè non venga un'altra legge sulle pensioni di riposo.

Indi i timori che vennero manifestati, mi pare anche dall'onorevole mio amico, Senatore Corte, e cioè che molti ufficiali possano dubitare che questa legge venga loro applicata anche quando si trovino in condizione di crederli utili ancora a dei servizi nell'esercito permanente.

Si è appunto per tali considerazioni che il vostro Ufficio Centrale ha espresso nella Relazione il voto che il Ministro della Guerra voglia presentare nel minor tempo possibile una nuova legge delle pensioni, e al più presto possibile anche il coordinamento di questa legge con quella sullo stato degli ufficiali e quella sull'avanzamento, poichè è indubitato che con questa legge si crea una nuova posizione, la quale deve avere degli obblighi e dei doveri, delle norme per l'avanzamento; cose tutte che bisogna stabilire in relazione alle leggi esistenti, e che non sono prevedute in questo progetto di legge.

Sgombrato così il terreno dal debito di ufficio come Relatore dell'Ufficio Centrale, io non voglio prolungare questa discussione, ma mi sia lecito dire due parole rispetto a certe opinioni, che ho udito esprimere dagli oratori che mi hanno preceduto.

Alcuni dissero: avete soppresso il servizio sedentario; questa è la cagione del presente stato delle cose; e fu pure detto che non si credeva in nessun modo di ammettere il limite di età, obbligatorio.

Codeste sono quistioni, che oggi non siamo chiamati ad esaminare, e sarebbe quindi prematuro il volerle discutere a fondo. È naturale che in tutti gli argomenti, che si trattano, ci è il pro e il contro; ma a me pare che si possa dire una cosa, ed è che un limite di età, vuoi come era nella legge presentata all'altro ramo del Parlamento, vuoi come potrà determinarsi in una nuova legge sulle pensioni, vi dovrà esser sempre.

Bisognerà sempre che ad una data età, l'ufficiale abbia la facoltà di domandare di esser posto alla posizione di riposo, come il Governo alla sua volta quello di collocarlo. Si potrà discutere sul più o sul meno, si potrà discutere sul metodo di applicazione; ecco tutto.

Ciò che mi pare che si dimentichi alquanto, si è un altro gravissimo inconveniente che accade nell'ordinamento dell'esercito.

Allorquando venne deliberato il nuovo ordinamento dell'esercito, fu questo diviso in due grandi riparti, l'uno, costituito dall'esercito di prima linea, ossia l'esercito permanente; l'altro costituito dall'esercito di seconda linea, ossia la milizia mobile. Ma bisogna pur trovare i quadri di questa milizia mobile, perchè non si deve dimenticare ch'essa non è una milizia sedentaria. All'atto della mobilitazione, bisogna mobilitare le tre, le quattro, le cinque, le sei divisioni di milizia mobile, secondo la forza disponibile che risulta dalle classi assegnate a detta milizia, e cotali divisioni devono servire di ricalzo all'esercito permanente, e quindi campeggiare e combattere.

Ora, i quadri di questa milizia mobile bisogna che abbiano vigoria fisica, specialmente nei gradi inferiori, assai poco diversa da quella che si richiede per gli ufficiali di uguale grado dell'esercito permanente.

Ma se verranno destinati ai quadri della milizia mobile dei capitani avanzati in età, succederà che alle prime fatiche essi saranno impossibilitati a sopportarle, e si avranno delle compagnie senza il loro capo, mentre poi non faranno difetto gli ufficiali subalterni che, come è noto, vengono tratti dagli ufficiali di complemento e dai sott'ufficiali congedati con undici anni di servizio.

Quindi è che la vera causa di tale difetto, secondo me, consiste appunto in ciò che noi non abbiamo applicato tutto l'ordinamento come era stato concepito, vale a dire coi limiti di età obbligatori.

Ora voi m'insegnate che se di un edificio non ne costruite che una parte, esso rimane non finito; e così è rimasto un po' il nostro ordinamento dell'esercito.

Quindi è che i limiti di età, volere o non volere, saranno sempre la base di una qualunque legge delle pensioni, una base per i quadri della milizia mobile.

Ho sentito parlare di dare il cavallo ai capitani che hanno oltrepassato una certa età, anche nell'esercito permanente. Questa è una questione che si dibatte da molto tempo, è una questione che è praticata in taluni eserciti; per esempio nell'esercito prussiano, i capitani

hanno il cavallo. Ma, o Signori, non tutti i paesi possono imitarsi nelle istituzioni. In Prussia gli ufficiali cominciano a montare dal sottotene ed hanno molti e buoni cavalli; e ciò facilita l'applicare la disposizione.

Io vorrei vedere molti dei nostri capitani, forniti di cavalli; ma prima di tutto osservo che il tenere un cavallo costituisce una spesa, e collo stipendio che hanno oggidì i nostri ufficiali inferiori, non so se sarebbe render loro un vero servizio scemare così le magre loro entrate.

Date pure ai capitani la razione di foraggio, date pur loro anche il cavallo, bisognerà che ci rimettano di borsa. E poi, domando io, il Governo è sicuro di trovare in paese cavalli adatti ed in abbondanza per fornirne i capitani?

È questa una questione sulla quale si potrebbe anche discutere a lungo.

So che in Francia, per esempio, dove questa idea aveva anche preso molto piede, ha trovato degli oppositori formidabili; ad ogni modo è una questione che non ha a che vedere colla legge che discutiamo.

Ed ora tornando ad essa, il dilemma che noi ci dobbiamo porre è questo: la legge è ottima? Io non esito a rispondere no, ma è una legge che provvede ad un bisogno sentito, ed è questo: che la legge delle pensioni, quale essa è, stabilendo assegni meschini, nessun Ministro della Guerra ha avuto il coraggio di mettere a riposo un numero rilevante di ufficiali.

A non far ciò v'erano ragioni di ordine morale, perchè moltissimi di questi ufficiali hanno reso ottimi servigi alla patria, combattendo le guerre dell'indipendenza; e v'erano ragioni anche di ordine politico, perchè il Governo se avesse applicata a molti ufficiali la legge attuale delle pensioni doveva metterli in una posizione tristissima dal lato economico.

La legge in discussione, per contro, coll'assegno che è stabilito dall'articolo 7, migliora la condizione di cose preesistenti.

Mediante questa legge, coloro ai quali essa sarà applicata, avranno la pensione che loro spetta secondo gli anni di servizio, più un assegno annuo sul bilancio della guerra.

L'onorevole mio amico Bruzzo ha detto che la facoltà di mettere a riposo, il Ministro l'ha

sempre avuta. È vero; ma egli che pure è stato Ministro non ha osato di applicarla che con molta parsimonia e per le ragioni già dette.

Nell'esercito permanente vi sono però degli ufficiali, e non tanto in piccolo numero, i quali con tutta la loro buona volontà, non possono reggere alle fatiche, neppure del servizio di pace; ciò specialmente nei gradi inferiori. In conseguenza un rimedio ci vuole: se quello che vi è proposto non è l'ottimo, è certamente il meno male.

Solamente sarebbe desiderabile che l'assegno determinato coll'art. 7 fosse mantenuto fino a tanto che non venga approvata una nuova legge sulle pensioni.

Sarebbe a ciò opportuna una dichiarazione dell'onorevole Ministro della Guerra, sebbene io creda che sia nelle sue intenzioni di così praticare.

Ma sarebbe bene lo dichiarasse al Senato, perchè l'art. 8 conferisce al Ministro facoltà di mettere al riposo gli ufficiali ascritti alla nuova posizione ausiliaria. Io credo che di questa facoltà il Ministro non dovrebbe farne uso se non ad una nuova legge sulle pensioni, perchè sarebbe una vera crudeltà di dare questo assegno ad ufficiali i quali hanno servito bene il paese, e poi toglierlo loro quando per l'età aumentata i loro bisogni saranno maggiori.

Quindi io gradirei che l'onorevole Ministro volesse fare una dichiarazione in tal senso, salvo ad applicare l'art. 8 in casi eccezionali, quando cioè un ufficiale nella posizione ausiliaria, soggetto perciò ancora alle leggi militari, commettesse un mancamento per cui gli potesse venire applicato un giudizio penale o un Consiglio di disciplina.

E conchiudo dicendo che, malgrado i difetti che ha la legge, il Senato farà opera buona e meritoria a dargli la sua approvazione.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Per soddisfare al desiderio dell'onorevole Bertolè Viale, io faccio osservare che il primitivo articolo 9, il quale fissava il limite per cui si cessava dalla posizione ausiliaria, è stato soppresso.

Questo indica che lo spirito della legge è che l'assegno costituisca un supplemento all'insuffi-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

cienza della pensione, ed io, come dico, spero che una nuova legge delle pensioni non tarderà ad essere approvata e quindi questi casi di cessazione dal servizio ausiliario non si presenteranno.

Io però non posso variare la legge come fu presentata.

Senatore MEZZACAPO C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO C. Vorrei solamente chiarire un punto.

Mi è sembrato, quando l'on. Ministro ha risposto ad una parte del mio discorso, nel parlare di *limite di età*, non abbia ben inteso il significato delle mie parole.

Io forse non mi sarò spiegato bene. Quando io dico *limite di età*, intendo dire limite obbligatorio.

Io non contrasto al Ministro il diritto che ha di tenere come un fattore nelle sue determinazioni il limite di età, e di vedere chi è abile e chi non lo è; vorrei solamente fare riserva sopra un punto.

L'on. Ministro dice: Quando io prendo come fattore principale il limite di età, certamente se trovo qualche capacità spiccata, *come eccezione*, mi è sembrato abbia detto, sicuramente conserverò quel tale ufficiale.

Qui mi pare che non siamo d'accordo. Io credo che prendendolo per eccezione questo sistema sarebbe un abbondare troppo, non si verrebbe nel limite di età obbligatoria, ma in un limite molto più basso di quello che era già stato fissato.

Credo che se noi prendiamo gli ufficiali che abbiamo segnato come inabili al servizio ed indichiamo a fianco la loro età, sapete a qual risultato verremmo? Ve lo dico io. Io credo che una metà sarà nel limite di età, e questa andrà alla posizione sussidiaria od al riposo; l'altra metà, che pure non è abile, rimarrà e fruirà della promozione a danno di altri abili, che passeranno per solo limite di età a riposo od alla posizione sussidiaria.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. (Accenna negativamente).

Senatore MEZZACAPO C. Scusi signor Presidente del Consiglio, non dica di no, io parlo per certa scienza e non superficialmente, perchè è una

questione che credo di avere studiata un tantino.

Se il Senato me lo permette risponderò anche all'onorevole Relatore, per non prendere altra volta la parola.

Il Relatore diceva: Fate quello che volete, quando verremo alla legge delle pensioni al limite di età dovremo pur venire.

Su questo non cade dubbio. Il limite di età o lo faremo più alto o più basso; ma un limite vi sarà che dia il diritto all'individuo ed il diritto al Ministro pel collocamento al riposo od altra posizione, ma è il limite di età obbligatorio che io credo esiziale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Ma questo non è in discussione.

Senatore MEZZACAPO C. Perdoni, rispondo all'onorevole Relatore, che credo abbia detto queste cose.

È il limite di età obbligatorio che io combatto; non mi sognerei che esso non dovesse esservi: bisogna che ci sia per avere un punto di partenza tanto pel diritto dell'individuo, quanto per quello del Ministro.

Inquanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Corte, relativamente alla posizione poco brillante fatta agli ufficiali superiori e ai generali; col compenso che ricevono per l'obbligo che essi hanno di rimanere a disposizione del Governo, ciò fa ognor più vedere come questa legge non possa essere che provvisoria, e che bisognerà rivedere sulla legge delle pensioni. Allora allo stesso modo che l'ufficiale in aspettativa o in disponibilità riceve un'aliquota della paga di attività, e che l'ufficiale il quale è a disposizione del Ministro ha la paga intera, l'ufficiale che sarà in riserva, che vuol dire una disposizione meno legata verso il Ministro, avrà una forte aliquota della paga; e come per gli ufficiali in disponibilità ed aspettativa è provveduto per il cavallo e per l'indennità, sarà provveduto anche a quelli che andranno in una posizione di riserva. Ho detto ciò semplicemente per chiarire la mia idea.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Guerra ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io, non per mancare di cortesia, ma ad arte non ho voluto entrare in questa questione dei limiti dell'età; e dissi che, escluso il principio, è debito di lealtà del Ministro di applicare la legge nello

spirito in cui è stata concepita. Ora è stabilito che questo spirito consiste in ciò, che malgrado il limite di età minimo stabilito dall'articolo 6, quando un ufficiale conserva l'attitudine al suo servizio vi è mantenuto. Adesso forse mi è sfuggito, nell'improvvisazione, qualche parola di eccezionalità, ma veramente io la riportava indirettamente alla questione del limite massimo di età, quantunque non volessi trattarla.

Non voglio entrare in questa questione. Se debbo dire il mio avviso bisogna stabilire questo limite di età e sarà da discutersi in avvenire se si possano fare delle eccezioni quando si tratta di individui riconosciuti nei debiti modi aventi qualità tali da doverli conservare nell'esercito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. L'onorevole Generale Mezzacapo ha voluto fare una riserva molto marcata sui limiti dell'età obbligatoria. Egli si è anche diretto a me nel fare questa sua riserva.

Non ho a tale proposito che fare una dichiarazione ed è la seguente:

La questione la tratteremo a suo tempo, e giacchè egli ha fatto una riserva io ne faccio un'altra, cioè: che discuteremo allora se sia migliore il sistema che egli propugna oppure quello che altri propugnerà.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione speciale

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È stabilita per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi dell'esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi, la posizione di *servizio ausiliario*.

(Approvato).

Art. 2.

La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente i quali, per età o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi dell'esercito permanente, sono giudicati meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia at-

titudine a prestare uno dei servizi specificati all'articolo 5.

(Approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente, con quelle modalità che saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato e sul conforme parere del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 4.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla riforma.

Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio nell'esercito permanente.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti:

- a) Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento del Regio Esercito stabiliti appositi personali;
- b) Servizi propriamente territoriali, in sostituzione di ufficiali in attività di servizio;
- c) Servizi di milizia mobile e territoriale;
- d) Servizi accessori presso l'esercito mobilitato;
- e) Servizi di impieghi speciali nella milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 6.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, di autorità, gli ufficiali contemplati nella presente legge, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati all'art. 5 ed

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1881

abbiano raggiunto i limiti d'età per ciascun grado qui sotto specificati:

	Per tutti gli ufficiali meno i Carabinieri o i Contabili veterinari	Carabinieri Contabili o Veterinari
	ANNI	ANNI
Tenente generale	60	»
Maggior generale	55	»
Colonnello	52	52
Tenente colonnello	52	52
Maggiore	52	52
Capitano	45	50
Subalterno	42	48

Possono parimenti essere collocati nella posizione ausiliaria, dietro loro domanda, quegli ufficiali che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione e quelli ufficiali superiori ed inferiori delle armi e corpi indicati all'art. 1 che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.

(Approvato).

Art. 7.

Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i sotto indicati assegnamenti: sul bilancio del Tesoro

1° La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti; ovvero tanti trentesimi (per gli ufficiali generali superiori e capitani), o tanti venticinquesimi (per gli ufficiali subalterni) del *minimum* della pensione stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano all'atto del collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

A questo assegnamento sono aggiunte le quote corrispondenti alle campagne di guerra fatte, computandole a termine delle leggi 27 giugno 1850, 17 febbraio 1857 e 7 febbraio 1865, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario non potrà mai oltrepassare il *maximum* della pensione di ritiro del suo grado;

2° Sul bilancio della Guerra un'annua indennità di lire:

- 1000 pei tenenti generali;
- 700 pei maggiori generali;

- 600 per gli ufficiali superiori;
- 500 pei capitani;
- 400 pei tenenti e sottotenenti.

Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all'articolo 5, e per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità stabilita al n. 2 del presente articolo è aumentata per modo che, tenuto conto dell'assegno di pensione di cui al n. 1, essi ricevano un assegno complessivo pari allo stipendio (coi sessenni) degli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma nell'esercito permanente.

In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate per gli ufficiali dell'esercito permanente.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, d'autorità o a loro richiesta, siano definitivamente collocati a riposo, o in riforma, sarà liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'articolo 4.

Alla pensione vitalizia determinata nel precedente alinea saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termine di legge, ed inoltre sarà aggiunto l'aumento del quinto della pensione stessa, ove ne sia il caso, giusta l'articolo 13 della legge 27 giugno 1850.

Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per revocazione o per rimozione dal grado, perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario.

(Approvato).

Art. 9.

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario saranno computati nella proporzione stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge 9 febbraio 1865, in base alla pensione definitiva

di riposo a cui, a termini dell'articolo precedente, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto reale saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio attivo nell'esercito permanente e l'attitudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le norme secondo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti.

(Approvato).

Art. 11.

Nulla è innovato al disposto delle vigenti leggi sulle pensioni militari per quanto riguarda il diritto accordato agli ufficiali dell'esercito di chiedere il collocamento a riposo

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

È fatta facoltà al Governo di assegnare la posizione di servizio ausiliario agli ufficiali collocati a riposo o in riforma dal 23 novembre 1880 al giorno della promulgazione della presente legge, i quali siano giudicati atti a prestare uno dei servizi specificati nell'articolo 5.

(Approvato).

Art. 13.

La restrizione di cui al comma secondo dell'articolo 9 non sarà applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto al principio della seduta di domani, della quale leggo l'ordine del giorno.

Alle ore 11 antimeridiane. Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo all'abolizione di alcuni diritti di uso nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo.

Al tocco. Seduta pubblica.

1. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Censimento generale della popolazione del Regno;

Aggregazione del Comune di Monsampolo (Ascoli Piceno) al Mandamento di San Benedetto del Tronto;

Maggiori spese dell'anno 1880 e degli anni precedenti da aggiungersi al bilancio definitivo 1880;

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1881;

Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872;

Modificazioni a tabelle annesse alla legge 19 marzo 1874;

Sussidio annuo all'ospedale detto di Gesù e Maria in Napoli, pel mantenimento dei poveri d'ambo i sessi.

La seduta è sciolta (ore 7.7).